X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 87

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026. C. 3120 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 87

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 93

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026. C. 3120 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il deputato Luca Toccalini, appartenente al gruppo Lega, cessa di far parte della Commissione. Comunica, altresì, che il deputato Antonio Angelucci, appartenente al medesimo gruppo, entra a far parte della Commissione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026.
C. 3120 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative ne sono pervenute circa 220 *(vedi allegato)*.

Ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica 2026 e ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative rispetto al contenuto proprio come definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, nonché la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al Presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Ricorda, inoltre, che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga: norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori; disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Alla luce dei predetti criteri, devono quindi ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Peluffo 1.01, che disciplina un regime straordinario e temporaneo di contenimento dei prezzi di vendita al consumo della benzina e del gasolio per autotrazione;

Comba 2.01, che reca misure per la verifica della regolarità dei vettori nell'autotrasporto di merci per conto di terzi relative alla regolazione amministrativa e contrattuale dell'autotrasporto e alla vigilanza sull'adempimento degli obblighi fiscali;

Pandolfo 7.07, che reca disposizioni in materia di esenzione dall'accisa sull'energia elettrica per le cooperative elettriche storiche anche quando i locali e i luoghi di consumo non sono ubicati nel medesimo sito di produzione;

Giovine 10.024, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/900 relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica e disposizioni sanzionatorie e attuative;

Polo 10.026, gli identici articoli aggiuntivi Pandolfo 10.027 e Toccalini 10.028, Cavo 10.030, Casasco 10.031, Benzoni 10.032, che recano misure per il calcolo del canone unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per i servizi di comunicazione elettronica;

Iaria 10.029, che reca misure relative al canone unico patrimoniale per le reti a banda fissa;

Deidda 11.03, che contiene una delega al Governo recante le disposizioni necessarie per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Città del Capo e del relativo Protocollo aeronautico;

Deidda 11.08, che disciplina l'organizzazione del servizio di battellaggio nei porti, prevedendone l'unificazione con il servizio di ormeggio in capo a un unico prestatore;

Montemagni 11.09, che reca misure in tema di centri di istruzione per la nautica;

Cattaneo 11.010, che modifica la disciplina del Codice della strada relativa alle esercitazioni alla guida;

Di Mattina 12.5, limitatamente alla parte consequenziale, lettera *c)*, capoverso « Art. 3-*bis* », e Lovecchio 12.6, che stabiliscono che possono esercitare l'attività di gestione immobiliare professionale i soli soggetti in possesso dei requisiti previsti per la mediazione immobiliare;

Deidda 13.05, che istituisce l'Osservatorio paritetico sui trasporti marittimi e la continuità territoriale della regione Sardegna;

Schiano Di Visconti 13.010, che classifica in specifiche categorie le strutture e

gli esercizi operanti nel settore ortoprotesico in base all'attività effettivamente esercitata, indipendentemente dalla denominazione commerciale adottata;

Varchi 13.011, che disciplina le tariffe regionali delle prestazioni riabilitative e sociosanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza;

Cappelletti 13.014, che proroga la tariffa incentivante per l'energia condivisa nelle comunità energetiche rinnovabili e nelle altre configurazioni di autoconsumo;

De Micheli 13.015, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cappelletti 13.016 e Andreuzza 13.017, che prevedono che l'energia prodotta da impianti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso non concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche, nei limiti della quota condivisa nel perimetro della stessa cabina primaria;

gli identici articoli aggiuntivi De Micheli 13.018, Andreuzza 13.019, Benzoni 13.020 e Cappelletti 13.022, che dettano norme in materia di configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche, consentendo l'applicazione delle nuove regole sullo scorporo dell'energia elettrica condivisa anche alle configurazioni già costituite;

Di Mattina 13.032, che modifica le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di ammissibilità delle domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi presentate dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

Di Mattina 13.033, limitatamente alla lettera *b)*, che modifica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di prevedere che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia sempre ammessa l'assistenza di un difensore;

Di Mattina 13.034, che modifica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di prevedere che il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata possa essere presentato dal debitore mediante un difensore, con l'assistenza di un gestore o di un organismo di composizione della crisi;

Paolo Emilio Russo 13.036, che istituisce e disciplina la figura del delegato digitale;

Casasco 13.037, che disciplina l'accesso telematico dei notai ai dati dell'anagrafe tributaria;

Casasco 13.039, che introduce modalità telematiche e automatizzate per l'attribuzione del codice fiscale agli enti privi di partita IVA, ai non residenti e alle persone decedute o che ne sono prive;

Benzoni 13.049 e Zinzi 13.0100, che, intervenendo sul Testo unico in materia di IVA, sopprimono gli obblighi di stampa, tenuta e conservazione su supporto analogico dello scontrino di chiusura giornaliera e del giornale di fondo;

Benzoni 13.058, che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di promuovere attività di formazione e aggiornamento tecnico del personale addetto ai controlli sulle merci provenienti da Paesi terzi;

Fascina 13.075, che intervenendo sulla disciplina del Codice dei contratti pubblici, detta norme sulla procedura con cui la stazione appaltante individua un nuovo esecutore tra i partecipanti alla gara originaria in caso di interruzione del rapporto con l'appaltatore;

gli identici articoli aggiuntivi Squeri 13.076 e Torto 13.078, che ridefiniscono le cause di scioglimento senza liquidazione delle società di capitale, limitando tale fattispecie alla sola omissione del deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi;

Squeri 13.079, che sopprime il termine durante il quale, a pena di decadenza, i componenti di alcune autorità indipendenti non possono essere nuovamente no-

minati componenti di un'autorità dopo la cessazione dell'incarico;

Benzoni 13.087, che prevede e disciplina la possibilità di nominare anche più di un commissario straordinario per i programmi di investimento di interesse strategico nazionale;

Andreuzza 13.090, che consente la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio mediante qualunque tecnologia o strumento, anche digitale, che garantisca l'avvenuta consegna e la presa d'atto dell'avviso;

Andreuzza 13.091, che prevede l'adozione di disposizioni semplificate e regimi di circolazione temporanea esenti da dazi e oneri doganali ripetuti per i capi di abbigliamento non finiti e i relativi materiali;

Andreuzza 13.092, che consente di regolarizzare le serre agricole realizzate entro il 2026 senza titolo edilizio, o in difformità da esso, purché conformi alle regole urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della domanda;

Del Barba 13.094, che interviene sulla disciplina dell'esame di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Comunica altresì che sono da ritenersi inammissibili per carenza di quantificazione e copertura finanziaria le seguenti proposte emendative:

Peluffo 1.01, che introducendo un regime di prezzo massimo di vendita al consumo della benzina e del gasolio, attivabile con decreto, appare suscettibile di determinare minori entrate fiscali senza provvedere alla relativa quantificazione e copertura;

Di Mattina 3.2, che attribuendo l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, alle Camere di commercio, in luogo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, appare suscettibile di determinare a carico di queste ultime, comprese nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

Pandolfo 7.07, che prevedendo che l'esenzione dall'accisa per i soci delle cooperative storiche spetti anche quando il consumo avviene in un sito diverso da quello di produzione, amplia l'ambito oggettivo dell'agevolazione a consumi che a legislazione vigente non ne beneficiano, senza provvedere alla relativa quantificazione e alla copertura finanziaria delle minori entrate che ne derivano;

Pietrella 10.023, che, introducendo l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di comunicazione al pubblico non autorizzata di contenuti audiovisivi ad accesso condizionato in pubblici esercizi e ponendo a carico dei comuni compiti innovativi in materia di avvio e gestione di procedimenti sanzionatori, appare suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti;

Giovine 10.024, che, designando l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/900, attribuendo alla stessa ulteriori funzioni di vigilanza, di coordinamento e sanzionatorie, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e non coperti;

Iaria 10.029, che, prevedendo che al soggetto che fornisce servizi agli utenti finali mediante infrastrutture proprie non si applichi il canone annuo minimo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti;

Cavo 10.030, Casasco 10.031 e Benzoni 10.032, che, prevedendo che al soggetto titolare dell'atto di concessione che fornisce anche servizi di telecomunicazione alla clientela finale non si applichi il ca-

none annuo minimo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, qualora l'importo determinato secondo le modalità ivi previste risulti inferiore al medesimo canone minimo, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti;

Deidda 11.1, limitatamente alla lettera *b)*, che inserisce tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo di cui all'articolo 11, quello relativo all'istituzione di un sistema integrato di comunicazione telematica in tempo reale e di una banca dati interoperabile senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria, in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 11;

Deidda 13.05, che, istituendo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) l'Osservatorio paritetico sui trasporti marittimi e la continuità territoriale della Sardegna, con compiti di analisi e monitoraggio dei noli e delle tariffe a cui partecipano rappresentanti del MIT, dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e della Regione Sardegna, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista;

De Micheli 13.015, che, prevedendo che l'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso non concorra alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche né alla formazione di eventuali extraprofitti per gli enti locali, appare suscettibile di determinare minori entrate di carattere permanente a fronte dei quali viene disposta la quantificazione, in misura pari a 25 milioni di euro, e la relativa copertura finanziaria per il solo anno 2027;

gli identici articoli aggiuntivi Cappelletti 13.016 e Andreuzza 13.017, che, prevedendo che l'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso non concorra alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche e alla formazione di eventuali extraprofitti negli enti locali, appaiono suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione e di copertura;

Marattin 13.064, limitatamente al comma 11, lettera *a)*, capoverso « 2-*bis* », secondo e terzo periodo, che, prevedendo che i comuni e le città metropolitane istituiscano appositi uffici per la raccolta e la pubblicazione degli indicatori e parametri di qualità, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

Andreuzza 13.065, che, esonerando determinati produttori da specifici obblighi, li esenta conseguentemente dal versamento dei connessi contributi previsti a legislazione vigente, determinando con ciò minori entrate prive di quantificazione e di copertura;

gli identici articoli aggiuntivi Lovecchio 13.071, Pavanelli 13.072, Toccalini 13.073 e Benzoni 13.074, che, escludendo un'ulteriore fattispecie dalle operazioni a premio, appaiono suscettibili di ricomprendere la fattispecie stessa nel regime di imposizione standard, più favorevole rispetto a quello delle operazioni a premio, determinando con ciò minori entrate prive di quantificazione e di copertura;

Giovine 13.086, che, riconoscendo la piena ammissibilità della locazione finanziaria (*leasing*) nell'accesso alle agevolazioni, ai contributi e agli incentivi pubblici destinati al sostegno degli investimenti, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura nel caso in cui tali misure di sostegno pubblico non siano riconosciute entro specifici limiti di spesa;

Andreuzza 13.091, che, disponendo l'esenzione dai dazi e dagli altri oneri do-

ganali per specifici prodotti, appare suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria;

Giovine 13.099, che prevede l'istituzione del « Sistema IT Business Wallet », disponendo la quantificazione e la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 3 milioni di euro, per il solo anno 2027, senza provvedere invece alla quantificazione e alla copertura degli oneri permanenti di manutenzione del sistema medesimo.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità è fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 19.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026.
C. 3120 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati ventisette ricorsi avverso alle valutazioni di inammissibilità.

Avverte che a seguito di una ulteriore valutazione delle proposte emendative, anche alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi presentati, la presidenza ritiene di riammettere le seguenti proposte emendative:

Polo 10.026, gli identici Pandolfo 10.027 e Toccalini 10.028, Deidda 11.08, Di Mattina 12.5 con riferimento alla parte consequenziale, lettera *c)*, capoverso « Art. 3-*bis* », Lovecchio 12.6, nonché gli identici Squeri 13.076 e Torto 13.078.

Avverte quindi che, a seguito della riammissione dell'articolo aggiuntivo Polo 10.026 e degli identici articoli aggiuntivi Pandolfo 10.027 e Toccalini 10.028, deve ritenersi ammissibile l'articolo aggiuntivo Iaria 10.029 vertente su analoga materia.

Avverte, infine, che a seguito della predetta riammissione, devono ritenersi, altresì, ammissibili, poiché vertenti su analoga materia, le proposte emendative Cavo 10.030, Casasco 10.031 e Benzoni 10.032, per le quali resta, tuttavia, confermata la valutazione di inammissibilità per carenza di quantificazione e copertura finanziaria degli articoli.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.30.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026.
C. 3120 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 2-bis », *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) con linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e parametri dei requisiti di cui alla lettera *a)*, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), *capoverso comma* « 2-bis », *lettera* c), *sostituire le parole:* mediante esibizione *con le seguenti:* ferma restando l'acquisizione d'ufficio;

alla lettera d), *sostituire le parole:* ed è soggetto all'autorizzazione del comune competente, rilasciata previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 *con le seguenti:* ed è soggetto alla comunicazione al comune competente.

*** 1.1.** Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

*** 1.2.** Cavo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 2-bis », *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui alla lettera *a*), nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione.

1.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 2-bis », *lettera* c), *sostituire le parole:* mediante esibizione *con le seguenti:* ferma restando l'acquisizione d'ufficio.

1.4. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso comma* « 2-ter », *aggiungere il seguente:*

2-*quater*. I criteri e i parametri dei requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 2-*bis* sono definiti con linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione.

1.5. Benzoni.

Al comma 1, lettera d), *capoverso, sostituire le parole:* all'autorizzazione del comune competente, rilasciata previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione di

cui al comma 1 *con le seguenti:* alla comunicazione al comune competente.

*** 1.6.** Benzoni.

*** 1.8.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure straordinarie e temporanee per il contenimento dei prezzi dei carburanti e per tutelare la concorrenza lungo la filiera distributiva)

1. Al fine di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, sostenere le attività produttive e di trasporto, contrastare gli effetti inflazionistici derivanti da eccezionali tensioni sui mercati energetici e assicurare condizioni eque e non discriminatorie lungo la filiera distributiva, è istituito un regime straordinario e temporaneo di contenimento dei prezzi di vendita al consumo della benzina e del gasolio per autotrazione, applicabile sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

2. Il regime di cui al comma 1 può essere attivato in presenza di condizioni eccezionali dei mercati internazionali, caratterizzate da aumenti improvvisi o persistenti dei prezzi dei prodotti petroliferi, qualora tali aumenti si trasferiscano in misura significativa sui prezzi praticati sul mercato nazionale e gli strumenti ordinari di monitoraggio e controllo risultino insufficienti a garantire un adeguato contenimento degli effetti sui consumatori e sul sistema economico.

3. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base dei dati disponibili e delle informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti, predispone una relazione istruttoria motivata sull'eventuale sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. La relazione tiene conto, in particolare:

a) dell'andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati;

b) delle variazioni del tasso di cambio euro/dollaro;

c) dell'andamento dei prezzi industriali e dei prezzi praticati alla pompa;

d) dei costi di trasporto, dei noli marittimi, della logistica e delle condizioni di approvvigionamento;

e) dell'evoluzione dei margini lungo la filiera e degli eventuali scostamenti rispetto alle medie storiche;

f) dell'incidenza delle misure fiscali eventualmente adottate e della loro effettiva trasmissione ai prezzi finali.

4. Sulla base della relazione di cui al comma 3, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può attivare, con decreto motivato, il regime di contenimento e determinare, per ciascun prodotto, un prezzo massimo di vendita al consumo. Il provvedimento individua i criteri di calcolo, la decorrenza, le modalità di aggiornamento e le condizioni di applicazione della misura. Il prezzo massimo costituisce un limite massimo, restando salva la facoltà degli operatori di praticare prezzi inferiori.

5. Il prezzo massimo è determinato secondo una metodologia trasparente, verificabile e periodicamente aggiornata, fondata su un prezzo di riferimento relativo a un periodo antecedente alla situazione emergenziale e sulle variazioni dei principali fattori di costo effettivamente osservabili. La metodologia considera, in particolare, le variazioni dei prezzi del greggio e dei prodotti raffinati, del cambio e dei noli marittimi, nonché gli eventuali scostamenti anomali dei margini di raffinazione rispetto a una media storica di riferimento. Sono definiti con il medesimo decreto i margini di tolleranza necessari a considerare le fisiologiche variazioni dei costi e a preservare la continuità degli approvvigionamenti.

6. Il regime di cui al presente articolo ha una durata iniziale non superiore a novanta giorni dalla sua attivazione. In presenza del perdurare dei presupposti stra-

ordinari, può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, con provvedimento motivato fondato su una nuova relazione istruttoria del Garante per la sorveglianza dei prezzi. La durata complessiva della misura non può, in ogni caso, superare centottanta giorni.

7. Durante il periodo di applicazione del regime, il Garante per la sorveglianza dei prezzi effettua verifiche periodiche, ogni quindici giorni, sull'andamento dei prezzi, dei costi, dei margini e delle condizioni di approvvigionamento, e trasmette al Ministro delle imprese e del *made in Italy* le relative risultanze. Il monitoraggio è effettuato settimanalmente in presenza di indicatori di rischio relativi alla disponibilità dei prodotti, alla riduzione delle importazioni o all'insufficienza delle scorte.

8. Il prezzo massimo è determinato e aggiornato in modo da salvaguardare la continuità degli approvvigionamenti e la disponibilità di benzina e gasolio sull'intero territorio nazionale. Qualora emergano indicatori oggettivi di rischio per l'approvvigionamento, il Garante avvia tempestivamente un'istruttoria con il coinvolgimento degli operatori interessati e delle amministrazioni competenti. L'eventuale modifica o sospensione del regime è disposta con provvedimento motivato, previa valutazione delle misure alternative idonee a prevenire o superare le criticità, e costituisce misura residuale qualora il rischio risulti effettivo e non altrimenti superabile.

9. Il regime di contenimento si applica secondo criteri uniformi e non discriminatori a tutti gli operatori della filiera interessati, indipendentemente dalla titolarità degli impianti, dalla forma organizzativa, dalla dimensione aziendale e dall'appartenenza a gruppi integrati verticalmente. Sono assicurate condizioni di effettiva accessibilità al prodotto e di concorrenza tra gli operatori, tenendo conto delle specificità territoriali e dei costi documentati di approvvigionamento e distribuzione.

10. Durante l'applicazione del regime, le imprese che producono, raffinano, importano o commercializzano all'ingrosso i carburanti adeguano, nell'ambito dei rispettivi rapporti contrattuali, i prezzi di cessione e le condizioni economiche di fornitura affinché il rispetto del prezzo massimo al consumo non determini una riduzione della remunerazione unitaria spettante agli esercenti degli impianti di distribuzione ai sensi dei contratti vigenti alla data di attivazione del regime. Per gli esercenti la cui remunerazione non è predeterminata contrattualmente, la metodologia di cui al comma 5 individua un margine di distribuzione commisurato ai costi efficienti dell'attività e a una ragionevole remunerazione della stessa. È vietato eludere gli obblighi di cui al presente comma mediante maggiorazioni di corrispettivi accessori, riduzioni di sconti o premi contrattuali ovvero altre modifiche delle condizioni economiche aventi effetto equivalente. Sono nulle le clausole e le modificazioni contrattuali adottate in violazione del presente comma.

11. Restano fermi i poteri di controllo e accertamento delle amministrazioni competenti, della Guardia di finanza e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le rispettive attribuzioni. Qualora emergano elementi indicativi di possibili intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante o restrizioni ingiustificate dell'offerta, sono effettuate le segnalazioni alle autorità competenti per le valutazioni di rispettiva competenza.

12. Il regime cessa alla scadenza del termine previsto dai commi 6 e 8 e, in ogni caso, anticipatamente qualora venga accertato il venir meno dei presupposti straordinari che ne hanno determinato l'attivazione. La cessazione è disposta con provvedimento motivato, sulla base della relazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dalla successiva disciplina legislativa.

13. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative di applicazione del presente articolo, la metodologia di calcolo e aggiornamento del prezzo massimo, gli indicatori di attivazione e cessazione del regime, le modalità

di monitoraggio e gli strumenti di salvaguardia dell'approvvigionamento, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dai commi da 1 a 12 e della normativa dell'Unione europea.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.01. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

(Inammissibile per estraneità di materia, nonché per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-*bis* », *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , eccetto i casi in cui la distribuzione del vettore alternativo comporti ostacoli tecnici oggettivi e documentabili e oneri economici eccessivi e non proporzionati secondo i principi di cui all'articolo 83-*bis*, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-*bis* », *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: I requisiti di cui al presente comma non si applicano alle istanze di autorizzazione presentate prima del 1° gennaio 2028, qualora il relativo procedimento si concluda successivamente a tale data.

2.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-*ter* », *comma 1, secondo periodo, sostituire la parola*: disposta *con la seguente*: accertata.

*** 2.3.** Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

*** 2.4.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-*ter* », *comma 3, sostituire le parole*: di accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo *con le seguenti*: di esecuzione delle indagini ambientali e, in caso di accertata contaminazione, degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, secondo le procedure di cui al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 1-*ter* », *comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: La contraria disposizione contenuta negli atti autorizzativi, di cui al primo periodo, non può riguardare gli obblighi di indagine ambientale, di messa in sicurezza e di bonifica.

2.5. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-*ter* », *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

4. Gli interventi di bonifica di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto delle procedure previste dal Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento recante criteri semplificati di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31.

2.6. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Concorrenza leale e verifica della regolarità dei vettori nell'autotrasporto di merci per conto di terzi)

1. Al fine di assicurare condizioni di concorrenza leale nel mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e di

contrastare l'operatività di imprese non in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, all'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « previdenziali e assicurativi » sono inserite le seguenti: « nonché fiscali »;

2) al primo periodo, dopo le parole: « preliminarmente alla stipulazione del contratto » sono inserite le seguenti: « e successivamente ogni tre mesi per tutta la durata del rapporto »;

3) al primo periodo, le parole: « mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-*sexies* » sono sostituite dalle seguenti: « mediante accesso al portale di cui al comma 4-*quater* »;

4) al secondo periodo, le parole: « In tal caso » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora dalla verifica risulti la regolarità del vettore e dei sub-vettori da questo indicati, »;

b) al comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono nulli i patti che escludono o limitano, anche nella durata, la responsabilità di cui al presente comma o gli obblighi di verifica di cui al comma 4-*bis*, ferma restando l'azione di regresso tra le parti »;

c) al comma 4-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « la qualificazione di regolarità del vettore » sono inserite le seguenti: « e, in forma aggregata, dei sub-vettori da questo indicati »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compreso l'esito della verifica di regolarità fiscale fornito dall'Agenzia delle entrate secondo parametri definiti con delibera del Comitato centrale d'intesa con la medesima Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che considerano regolari le posizioni oggetto di rateizzazione o sospensione e non penalizzano le imprese di nuova costituzione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di operatività della verifica della regolarità fiscale sul portale, attestata con la delibera di cui all'articolo 83-*bis*, comma 4-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla piena operatività del Cruscotto informativo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e in modo interoperabile con esso, il portale di cui all'articolo 83-*bis*, comma 4-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere consultato anche dai committenti di contratti di appalto di servizi di logistica per verificare la regolarità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e l'Agenzia delle entrate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.01. Comba.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Coordinamento in materia di vettori energetici alternativi)

1. Fermo restando l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, gli obblighi di distribuzione di GNC o GNL previsti dall'articolo 18, commi 1, 3 e 4, del

decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, possono essere assolti, a scelta del titolare dell'impianto, mediante la distribuzione di GPL, quale combustibile alternativo ai sensi dell'articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023.

2.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 3.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: su documentata segnalazione *aggiungere le seguenti:* del singolo gestore o.

3.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: La sanzione è irrogata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy con le seguenti*: La sanzione è irrogata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio in ragione del maggior numero di impianti in esso localizzati.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, capoverso comma « 3-quater »:

al secondo periodo, sostituire le parole: La sanzione è irrogata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy con le seguenti*: La sanzione è irrogata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio in ragione del maggior numero di impianti in esso localizzati;

al terzo periodo, sostituire le parole: Il Ministero delle imprese e del *made in Italy con le seguenti*: La Camera di commercio competente.

3.2. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

ART. 4.

Al comma 3, premettere il seguente:

03. All'articolo 19, comma 3, primo periodo, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022 ».

4.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la decarbonizzazione *aggiungere le seguenti:* , di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria e di estendere l'offerta agli utenti di servizi di qualità e ambientalmente sostenibili,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese sostenute per l'installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici, di sistemi intelligenti di gestione dell'illuminazione con regolazione dell'intensità luminosa conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio di esplosione nelle aree classificate, per la sostituzione di impianti di climatizzazione e apparecchiature elettriche obsolete con sistemi ad alta efficienza energetica.

5.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2028, 2029 e 2030 *con le seguenti:* per gli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 5,

al comma 6, sostituire le parole: nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2028, di 3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 2 milioni di euro per l'anno 2030 *con le seguenti:* nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027, 5 milioni di euro per l'anno 2028, 5 milioni di euro per l'anno 2029 e 5 milioni di euro per l'anno 2030*;*

*al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: c*on una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 *con le seguenti:* con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030*;*

all'articolo 9, comma 1,

al primo periodo, sostituire le parole: nel limite di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 *con le seguenti:* nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 *con le seguenti:* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030*;*

al terzo periodo, sostituire le parole: fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 *con le seguenti:* fino a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

5.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute *aggiungere le seguenti:* per le microimprese e le piccole imprese, del 40 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Sono ammissibili a contributo *con le seguenti*: Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, sono ammissibili a contributo.;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le spese per gli interventi di dismissione di cui al comma 2 sono ammissibili a contributo esclusivamente se sostenute da titolari di non più di cento impianti di distribuzione dei carburanti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione. Ai fini del primo periodo, il numero degli impianti è determinato alla data di entrata in vigore della presente legge, computando anche gli impianti di titolarità delle imprese controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e si considerano integrati verticalmente nel settore della raffinazione anche i titolari controllati, direttamente o indirettamente, da imprese che operano in tale settore. Per i titolari diversi da quelli di cui al primo periodo, gli oneri degli interventi di cui al comma 2 restano a loro esclusivo carico e il contributo è riconosciuto per le sole spese di installazione delle infrastrutture di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete elettrica ovvero dell'impianto di distribuzione di biocarburanti; restano fermi gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica previsti dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*ter*. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 9 destinate in ciascun anno ai contributi di cui al comma 1 è riservata ai titolari di cui al comma 1-*bis*, primo periodo. Le risorse della quota riservata non assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno sono rese disponibili per i contributi spettanti agli altri titolari. I contributi concessi in ciascun anno a un medesimo beneficiario, unitamente a quelli concessi alle imprese che lo controllano, che sono da esso controllate o che sono sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non possono superare

complessivamente il 10 per cento della dotazione annua del Fondo di cui al comma 9.;

al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) l'esecuzione delle indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i cui esiti sono trasmessi al comune e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti.;

al comma 10, dopo le parole: nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 9, *aggiungere le seguenti:* prevedendo criteri di priorità in favore degli impianti con minori volumi di carburanti erogati nel triennio precedente la presentazione della domanda e degli impianti dei titolari di cui al comma 1-*bis*, primo periodo, e le modalità di applicazione della riserva e del limite di cui al comma 1-*ter*,.

5.4. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 60.000 euro *aggiungere le seguenti*: per ciascun impianto, per interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di ricarica veloce di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kilowatt e inferiore a 150 kilowatt e per interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la distribuzione di biocarburanti liquidi o gassosi; nella misura massima del 60 per cento delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 60.000 euro per ciascun impianto, per gli interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in corrente continua dotate di almeno un punto di ricarica con potenza pari o superiore a 150 kilowatt.

Conseguentemente, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della definizione delle condizioni per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1, il decreto di cui al periodo precedente tiene altresì conto della distribuzione territoriale degli impianti esistenti, della distanza tra i punti di distribuzione e di ricarica accessibili al pubblico, della disponibilità effettiva dei servizi di rifornimento e ricarica e delle caratteristiche geografiche e infrastrutturali dei territori interessati, al fine di evitare che gli interventi di dismissione e riconversione determinino l'assenza o una significativa riduzione dell'accessibilità ai servizi essenziali di rifornimento e ricarica nelle aree interne e nelle isole minori.

5.5. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi cavidotti o elettrodotti *aggiungere le seguenti*: e quelle sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'assenza di barriere architettoniche a tutela delle persone con disabilità,;

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, *aggiungere le seguenti*: sentite le associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,.

5.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La conclusione dei lavori di dismissione di cui al comma 2 è attestata con le modalità di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

5.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'impianto insista su suolo pubblico, in ambito urbano o metropolitano, ai fini della percezione del

contributo, il gestore deve tenere conto della pianificazione di settore e della eventuale regolazione della localizzazione dei punti di ricarica dell'ente locale competente.

*** 5.8.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

*** 5.10.** Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Contributo per il risanamento dei siti della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di assicurare, secondo il principio « chi inquina paga », il finanziamento degli interventi di dismissione, di indagine ambientale, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti degli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano l'attività, per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 è dovuto un contributo a carico dei titolari di autorizzazione o di concessione di impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento:

a) sono integrati verticalmente nel settore della raffinazione ovvero sono controllati, direttamente o indirettamente, da imprese che operano in tale settore;

b) sono titolari di più di cento impianti, computando anche gli impianti di titolarità delle imprese controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Il contributo è commisurato ai quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nell'anno precedente da ciascun impianto di titolarità del soggetto obbligato, come risultanti dai prospetti riepilogativi trasmessi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 25, comma 4-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed è determinato in misura non superiore a 1,5 euro per ogni mille litri erogati.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti:

a) la misura annua del contributo, entro il limite di cui al comma 2, tenuto conto del fabbisogno degli interventi di cui al comma 5 e delle disponibilità della sezione di cui al comma 4;

b) i termini, comunque non successivi al 30 giugno di ciascun anno, e le modalità di versamento;

c) le modalità di trasmissione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi ai quantitativi erogati;

d) i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui al comma 5, con priorità per i siti nei quali sia stata accertata una contaminazione;

e) le modalità dei controlli.

4. Il contributo è versato al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in un'apposita sezione a gestione separata, denominata « Sezione per il risanamento dei siti della rete carburanti », gestita dall'Organismo centrale di stoccaggio italiano, titolare del Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 106, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Gli oneri di gestione sono posti a carico della sezione nel limite massimo del 2 per cento delle somme annualmente versate.

5. Le risorse della sezione di cui al comma 4 sono destinate:

a) alla concessione di contributi ai titolari di non più di dieci impianti di distribuzione dei carburanti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2030,

per le spese di rimozione delle strutture interrate, di esecuzione delle indagini ambientali e di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili e fino all'importo massimo di 70.000 euro per impianto;

b) in misura non superiore al 30 per cento delle somme annualmente versate, ai comuni che realizzano d'ufficio, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica su aree di impianti di distribuzione dei carburanti dismessi.

6. Ai fini del comma 5, lettera *a)*, il numero degli impianti è determinato computando anche gli impianti di titolarità delle imprese controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e si considerano integrati verticalmente nel settore della raffinazione anche i titolari controllati, direttamente o indirettamente, da imprese che operano in tale settore. I contributi di cui al comma 5, lettera *a)*, sono concessi nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e non sono cumulabili, per le medesime spese, con il contributo di cui all'articolo 5. Restano fermi gli obblighi del responsabile della contaminazione previsti dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, per gli interventi di cui al comma 5, lettera *b)*, le disposizioni dell'articolo 253 del medesimo decreto legislativo; le somme recuperate dai comuni ai sensi del citato articolo 253 sono riversate alla sezione di cui al comma 4 fino a concorrenza dei contributi ricevuti.

7. In caso di omesso o ritardato versamento del contributo si applica, oltre agli interessi legali, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo non versato, irrogata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I proventi delle sanzioni affluiscono alla sezione di cui al comma 4.

8. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, monitora gli effetti del contributo sui prezzi di vendita al pubblico dei carburanti e ne riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti.

9. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, una relazione sui versamenti effettuati, sui contributi concessi, sugli interventi realizzati e sui siti interessati.

10. Le erogazioni a valere sulla sezione di cui al comma 4 sono disposte nei limiti delle somme effettivamente versate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.01. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Fondo per la formazione del personale all'assistenza dei clienti con disabilità)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla mobilità e l'autonomia delle persone con disabilità nell'accesso ai servizi di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo denominato « Fondo per l'accessibilità della rete carburanti », con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 70 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo, in favore dei soggetti titolari dell'autorizzazione o dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti per il finanziamento di programmi di formazione continua e qualificazione del personale addetto, finalizzati all'assistenza attiva e all'abbattimento delle barriere relazionali e sensoriali nei confronti dei clienti con disabilità.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della distribuzione dei carburanti e le associazioni per la tutela delle persone con disabilità, sono stabiliti:

a) i criteri, i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 2;

b) le linee guida dei programmi formativi e le modalità di attestazione delle competenze acquisite dal personale addetto;

c) le procedure di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e i casi di revoca del contributo in caso di mancata realizzazione delle attività formative.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.02. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: ove finalizzata alla trasformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente legge,.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: finalizzata alla trasformazione di impianti di distribuzione dei carburanti.

6.1. Benzoni, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: ove finalizzata *con le seguenti:* anche quando non finalizzata.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: finalizzata alla trasformazione di impianti di distribuzione dei carburanti.

6.2. Benzoni, Rosato.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Rimodulazione della durata delle concessioni di suolo pubblico per infrastrutture di ricarica)

1. All'articolo 57, comma 14-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « venti anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'ente proprietario della strada, in caso di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica, su istanza dell'interessato, rimodula la durata prevista dai provvedimenti di occupazione del suolo pubblico, anche se già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tale da consentire il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito ».

6.01. Benzoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Procedura paesaggistica semplificata per l'installazione di infrastrutture di ricarica)

1. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

« B.43. realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, nonché delle opere accessorie e cabine elettriche dedicate al loro collegamento alla rete, in aree vincolate, soggette a procedura autorizzativa paesaggistica semplificata. ».

6.02. Benzoni.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono anche, per ciascun carburante e altro vettore energetico disponibile presso l'impianto, indicazioni sulle relative caratteristiche ambientali e di sostenibilità, secondo criteri oggettivi, verificabili e comparabili. Tali informazioni sono presentate secondo modalità standardizzate e facilmente comprensibili per i consumatori, tenendo conto, per quanto applicabili, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità standardizzate per la presentazione delle informazioni di cui al comma 1-*bis*, assicurando l'omogeneità, la verificabilità e la comparabilità delle informazioni rese disponibili ai consumatori, nonché il coordinamento con la normativa europea e nazionale in materia di caratteristiche ambientali, sostenibilità ed etichettatura dei carburanti e degli altri vettori energetici e l'integrazione delle relative informazioni con le banche dati di cui al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sulle caratteristiche ambientali dei vettori energetici disponibili.

7.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Tavolo tecnico di confronto per la ristrutturazione della rete e il monitoraggio dei dati relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di monitorare l'attuazione delle misure di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti previste dalla presente legge, nonché di individuare soluzioni idonee a superare le criticità economiche, occupazionali e ambientali del settore, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo tecnico permanente di confronto della filiera distributiva.

2. Il Tavolo svolge funzioni consultive e propositive e, in particolare:

a) formula osservazioni e proposte sulle modalità di attuazione delle misure di ristrutturazione e razionalizzazione della rete;

b) monitora, sulla base dei dati disponibili presso le amministrazioni competenti, l'andamento delle chiusure, delle operazioni di smantellamento e degli interventi di bonifica ambientale degli impianti interessati dalle misure di cui al presente articolo;

c) formula proposte per migliorare la qualità, l'aggiornamento e la coerenza dei dati relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti e per favorire il coordinamento dei flussi informativi tra l'Osservatorio dei prezzi dei carburanti, l'Anagrafe degli impianti e le banche dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della presente legge.

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori e degli operatori della filiera. Possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie trattate, rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Tavolo e le ulteriori disposizioni necessarie alla sua operatività.

4. Il Tavolo riferisce periodicamente ai Ministeri competenti sui risultati delle attività di monitoraggio e sulle eventuali proposte di intervento.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.01. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Diritto delle persone con disabilità all'assistenza gratuita per il rifornimento praticato presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti)

1. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, durante l'orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, compresi quelli lungo la rete autostradale, assicurano agli automobilisti con disabilità titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'assistenza gratuita per il rifornimento di carburante con applicazione del prezzo comunicato per l'erogazione in modalità *self-service*.

7.02. Bellomo, Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di riconoscibilità degli intermediari commerciali nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale)

1. All'articolo 9, comma 7, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo le parole: « l'indicazione dell'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura » sono inserite le seguenti: « , comprensiva della denominazione o ragione sociale e, ove diverso, del nome commerciale o del marchio effettivamente utilizzato dall'intermediario nei rapporti con il cliente finale ai fini della sottoscrizione della fornitura ».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentite le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori interessati, definisce, con propria deliberazione, le modalità uniformi di indicazione e rappresentazione delle informazioni di cui al comma 1, al fine di assicurarne la chiarezza, la comprensibilità e l'effettiva riconoscibilità da parte del cliente finale, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione al venditore delle informazioni necessarie da parte degli intermediari commerciali. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di fatturazione e le limitazioni alla disponibilità delle informazioni relative al singolo rapporto contrattuale previste dall'articolo 9, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblica-

zione della deliberazione di cui al comma 2.

*** 7.03.** Benzoni.

*** 7.04.** Maerna.

*** 7.05.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

*** 7.06.** Toccalini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'accisa per le cooperative elettriche storiche)

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « L'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche quando i locali e i luoghi di consumo non sono ubicati nel medesimo sito di produzione ».

7.07. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

(Inammissibile per estraneità di materia, nonché per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

b) al comma 116 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione di cui al secondo periodo dà conto degli esiti delle indagini ambientali di cui al comma 117 ed è trasmessa anche all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente »;

c) al comma 117, primo periodo, le parole: « e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « e nell'esecuzione delle indagini ambientali ».

2. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti che hanno cessato definitivamente l'attività di vendita tra il 1° gennaio 2025 e la data di entrata in vigore della presente legge e che a tale data non hanno avviato le procedure di dismissione, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 4 agosto 2017, n. 124, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8.1. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Proroga del servizio a tutele graduali per i clienti domestici)

1. Al fine di assicurare ai clienti domestici un passaggio graduale e consapevole al mercato libero dell'energia elettrica in una fase di persistente instabilità dei prezzi, il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in scadenza il 31 marzo 2027, è prorogato al 31 marzo 2028 per tutti i clienti domestici riforniti nel servizio alla data del 31 marzo 2027, compresi i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

2. Fino alla data di cui al comma 1, gli esercenti che erogano il servizio alla data del 31 marzo 2027 sono tenuti a proseguirne l'erogazione ai clienti di cui al medesimo comma, nelle rispettive aree territoriali, alle condizioni contrattuali ed economiche in vigore a tale data. Resta ferma

la facoltà dei clienti di concludere in ogni momento un contratto nel mercato libero.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8.01. I Relatori.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso « Art. 7 »*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 7 »*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

10.1. Matera.

Al comma 1, capoverso « Art. 7 »*, comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* alla data di presentazione della domanda per l'anno 2027 *con le seguenti:* , per il 2027 anche con contratto di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dalla percentuale di impiego contrattuale, fermo restando il computo proporzionale delle ore ai fini della determinazione del punteggio. Il dipendente può essere impiegato in una sola emittente.

10.2. Giagoni, Andreuzza.

Al comma 1, capoverso « Art. 7 »*, comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* 2028*, con le seguenti:* 2027, il numero di dipendenti occupati al momento della presentazione della domanda. Per l'anno 2028, si tiene in considerazione.

10.3. Carfagna, Cavo.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 5, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* tre anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 7, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Il requisito di anzianità triennale è riferito all'effettiva e continuativa diffusione del marchio/palinsesto per il quale è presentata domanda, documentata mediante titolo abilitativo, contratti di capacità trasmissiva e ogni altro elemento verificabile dal Ministero. Qualora il richiedente sia un soggetto giuridico di nuova costituzione, l'ammissione al contributo è subordinata altresì all'esercizio effettivo e continuativo dell'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi da parte del medesimo soggetto per almeno tre anni alla data di scadenza della domanda. Il mero subentro nella titolarità di un marchio non comporta il trasferimento automatico dell'anzianità del precedente titolare ai fini del requisito soggettivo.

5-*ter*. Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2027, non sono ammesse le domande riferite a marchi/palinsesti risultanti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di scadenza delle domande, dall'accorpamento di due o più marchi/palinsesti precedentemente diffusi come servizi distinti, anche quando riferibili al medesimo soggetto o a soggetti collegati. Non sono cumulabili, ai fini dell'anzianità di cui al comma 5, i periodi di diffusione dei marchi/palinsesti confluiti nel nuovo marchio/palinsesto. Non costituisce accorpamento la mera modifica della denominazione commerciale in presenza di comprovata continuità del medesimo palinsesto, del titolo abilitativo e dell'attività editoriale. Il diniego è adottato previa comunicazione dei motivi ostativi e dopo valutazione delle osservazioni del richiedente.

10.4. Matera.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Al comma 11-*bis* dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,

le parole: « 5 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 10 anni ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

10.6. Cavandoli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine di garantire il principio di reciprocità, favorire la transizione e contrastare i fenomeni di abuso nell'utilizzo dei contributi, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. – *(Principio di reciprocità e opzione straordinaria per le emittenti commerciali)* – *1*. A decorrere dalle domande per i contributi relativi all'annualità 2027, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, per le emittenti comunitarie, le emittenti radiotelevisive locali a carattere commerciale, costituite anche in forma di società di capitali, che siano risultate ammesse nella graduatoria definitiva dei contributi per l'annualità precedente, possono esercitare l'opzione per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi previsti per le emittenti a carattere comunitario.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è condizionato all'adozione di una gestione contabile separata e all'assunzione, per l'annualità di riferimento, di tutti gli obblighi editoriali, di programmazione, di limitazione della raccolta pubblicitaria e di destinazione dei proventi a fini di utilità sociale previsti per le emittenti comunitarie dal presente regolamento. L'opzione comporta la contestuale rinuncia a partecipare alla graduatoria riservata alle emittenti commerciali per la medesima annualità. ».

10.7. Squeri, Lovecchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine di eliminare le distorsioni applicative nella formazione delle graduatorie e garantire una perfetta coerenza tra le risorse stanziate e l'incidenza dei punteggi assegnati alle emittenti televisive locali, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il punteggio complessivo attribuibile a ciascuna emittente in graduatoria è determinato in modo da rispecchiare l'esatta proporzione delle risorse destinate alle singole aree di valutazione. A tal fine:

a) i punteggi relativi all'Area A (personale dipendente e giornalisti) concorrono alla formazione della graduatoria finale nel limite massimo del 67 per cento del punteggio totale;

b) il punteggio complessivo per l'Area B (indici di ascolto) è ricondotto a un'incidenza massima ed effettiva pari al 30 per cento del punteggio totale. L'assegnazione dei punti all'interno dell'Area B avviene esclusivamente mediante riproporzionamento lineare e matematico dei dati di ascolto certificati di ciascuna emittente rispetto al valore massimo rilevato in graduatoria per la medesima annualità;

c) i punteggi relativi all'Area C (spese per acquisti innovativi) concorrono alla formazione della graduatoria finale nel limite massimo del 3 per cento del punteggio totale. ».

10.8. Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure per la concorrenza e la parità di trattamento del personale giornalistico nell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alla tabella 2 è garantita l'equiparazione del punteggio attribuito ai giornalisti pubblicisti a quello previsto per i giornalisti professionisti, qualora impiegati a tempo pieno con l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, si provvede all'adeguamento della tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, prevedendo che nell'Area A (« Personale ») sia attribuito il medesimo punteggio, pari a 100 punti per ciascuna unità occupata nell'intero biennio a tempo pieno, sia ai giornalisti professionisti sia ai giornalisti pubblicisti iscritti ai relativi elenchi dell'albo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 10.01.** Squeri, Lovecchio.

*** 10.02.** Pietrella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di garantire il principio di reciprocità, favorire la transizione e contrastare i fenomeni di abuso nell'utilizzo dei contributi, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. – *(Principio di reciprocità e opzione straordinaria per le emittenti commerciali)* – 1. A decorrere dalle domande per i contributi relativi all'annualità 2027, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, per le emittenti comunitarie, le emittenti radiotelevisive locali a carattere commerciale, costituite anche in forma di società di capitali, che siano risultate ammesse nella graduatoria definitiva dei contributi per l'annualità precedente, possono esercitare l'opzione per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi previsti per le emittenti a carattere comunitario.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è condizionato all'adozione di una gestione contabile separata e all'assunzione, per l'annualità di riferimento, di tutti gli obblighi editoriali, di programmazione, di limitazione della raccolta pubblicitaria e di destinazione dei proventi a fini di utilità sociale previsti per le emittenti comunitarie dal presente regolamento. L'opzione comporta la contestuale rinuncia a partecipare alla graduatoria riservata alle emittenti commerciali per la medesima annualità. ».

10.03. Pietrella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Riequilibrio dei criteri di riparto delle risorse destinate alle emittenti televisive locali a carattere commerciale)

1. Al fine di favorire la concorrenza, promuovere il pluralismo nel settore dell'emittenza televisiva locale a carattere commerciale e incentivare il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, al punto 1 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo il secondo prospetto sono aggiunti i seguenti periodi: « Per le

emittenti televisive locali a carattere commerciale, le aliquote del 67 per cento e del 30 per cento indicate, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del medesimo prospetto sono sostituite dalle aliquote del 50 per cento e del 47 per cento. Resta ferma l'aliquota del 3 per cento indicata alla lettera *c)* del medesimo prospetto ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'annualità di contribuzione 2027.

10.04. Toccalini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Partecipazione in forma aggregata delle emittenti televisive locali commerciali ai fini dell'accesso ai contributi pubblici)

1. Al fine di favorire il consolidamento del settore delle emittenti televisive locali commerciali, promuovere l'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e rafforzare il pluralismo dell'informazione, è consentita la partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, anche mediante associazioni temporanee di imprese (ATI), intese o altre forme di aggregazione equivalenti.

2. Ai fini della valutazione della domanda, i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono considerati cumulativamente tra le emittenti aderenti all'aggregazione, con particolare riferimento:

a) al numero dei dipendenti Area A;

b) ai dati di ascolto certificati Area B;

c) agli investimenti per gli acquisti innovativi Area C.

La domanda è presentata dall'emittente individuata quale capofila, che agisce in nome e per conto delle emittenti aderenti, indicando i soggetti partecipanti e trasmettendo la documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti.

3. Ogni aggregazione può essere composta da un numero massimo di tre emittenti televisive locali commerciali operanti nella medesima regione ovvero in regioni o aree tecniche tra loro confinanti.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite le modalità attuative del presente articolo, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.06. Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Ulteriori misure in materia di emittenti radiofoniche e televisive)

1. Al fine di sostenere l'occupazione nel settore dell'informazione locale e garantire il pluralismo informativo sui territori, alle emittenti radiofoniche e televisive locali collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del *turnover* annuale, è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.07. Di Mattina.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di non discriminazione degli utenti finali in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non formulano, comunicano o applicano agli utenti finali offerte aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza, indipendentemente dalle modalità con cui l'informazione relativa a tale fornitore sia stata acquisita ».

*** 10.08.** Dara, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

*** 10.09.** Pietrella.

*** 10.010.** Cavo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modalità di assolvimento dell'obbligo informativo)

1. All'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, in base alla banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22. Tale obbligo è assolto rendendo disponibile al consumatore, in modo chiaro, gratuito e facilmente accessibile, anche prima della conclusione del contratto, il rinvio alla *Broadband Map* ufficiale resa disponibile dall'Autorità ovvero ad uno strumento equivalente messo a disposizione dall'operatore, purché coerente con i dati della banca dati di mappatura geografica di cui all'articolo 22. ».

**** 10.011.** Squeri, Lovecchio.

**** 10.012.** Pietrella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Ricezione della radiodiffusione sonora a bordo dei veicoli nuovi)

1. All'articolo 98-*vicies sexies*, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono premessi i seguenti periodi: « Tutti gli apparati abilitati alla connessione internet o dotati di dispositivi hardware atti alla riproduzione di contenuti sonori, installati a bordo di veicoli nuovi della categoria M ed N, nonché di quadricicli nuovi delle categorie L6e e L7e e messi a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, devono essere idonei anche alla ricezione della radiodiffusione sonora per consentire all'utente di ricevere e di riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica e digitale terrestre DAB+. I fabbricanti, gli assemblatori, gli sviluppatori e gli importatori, quando immettono sul mercato detti apparecchi, fanno in modo che questi includano una funzionalità tale da consentire all'utente di modificare liberamente e facilmente, in qual-

siasi momento, la loro configurazione e garantiscono, altresì, il proseguimento della corretta ricezione della radio digitale anche quando effettuano aggiornamenti firmware e software. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli e ai quadricicli messi a disposizione sul mercato a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono state notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, con la procedura n. 2025/0550/IT.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.013. I Relatori.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Ricezione della radiodiffusione sonora a bordo dei veicoli nuovi e accesso immediato ai servizi radiofonici)

1. All'articolo 98-*vicies sexies*, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premessi i seguenti periodi: « Tutti gli apparati abilitati alla connessione internet o dotati di dispositivi hardware atti alla riproduzione di contenuti sonori, installati a bordo di veicoli nuovi della categoria M ed N, nonché di quadricicli nuovi delle categorie L6e e L7e e messi a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, devono essere idonei anche alla ricezione della radiodiffusione sonora per consentire all'utente di ricevere e di riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica e digitale terrestre DAB+. I fabbricanti, gli assemblatori, gli sviluppatori e gli importatori, quando immettono sul mercato detti apparecchi, fanno in modo che questi includano una funzionalità tale da consentire all'utente di modificare liberamente e facilmente, in qualsiasi momento, la loro configurazione e garantiscono, altresì, il proseguimento della corretta ricezione della radio digitale anche quando effettuano aggiornamenti firmware e software »;

b) dopo il secondo periodo, come modificato dalla lettera *a)*, è inserito il seguente: « Negli apparati di cui al primo periodo la ricezione dei servizi radio è accessibile all'utente in modo immediato e semplice: è disponibile fin dall'accensione del veicolo, senza registrazione, abbonamento, connessione dati o collegamento di dispositivi esterni, si attiva con un comando diretto, fisico o presente nella schermata principale, ed è agevolmente utilizzabile anche dalle persone con disabilità ».

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli e ai quadricicli messi a disposizione sul mercato a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono state notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, con la procedura n. 2025/0550/IT. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, è subordinata al completamento della procedura di informazione prevista dalla medesima direttiva.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.014. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

1. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-

bre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« 8-*bis*. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti »;

b) al comma 8-*ter*, il primo e il terzo periodo sono soppressi;

c) il comma 8-*quater* è sostituito dal seguente:

« 8-*quater*. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dal comma 8-*bis*, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti la violazione, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee chiamanti assegnate al professionista. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate in violazione di quanto previsto dal comma 8-*bis*, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo ».

10.015. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

1. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« 8-*bis*. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti »;

b) al comma 8-*ter*, il primo periodo è soppresso;

c) il comma 8-*quater* è sostituito dal seguente:

« 8-*quater*. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-*bis* e 8-*ter*, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti la violazione, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee chiamanti assegnate al professionista. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate in violazione di quanto previsto dai commi 8-*bis* e 8-*ter* di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo ».

10.017. Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

1. All'articolo 51, comma 8-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legisla-

tivo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « fornitura di energia elettrica e gas » sono inserite le seguenti: « nonché di servizi di telecomunicazioni »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « Il professionista » sono inserite le seguenti: « attivo nei settori di cui al primo periodo »;

2) le parole: « dei propri clienti di energia elettrica e gas » sono sostituite dalle seguenti: « di clienti propri o di altra società appartenente al medesimo gruppo societario »;

3) dopo le parole: « a ricevere proposte commerciali » sono inserite le seguenti: « dal professionista stesso o da altra società appartenente al medesimo gruppo societario ».

Conseguentemente, al titolo del Capo II, dopo le parole: carattere comunitario *aggiungere le seguenti:* , la disciplina delle sollecitazioni commerciali telefoniche.

10.018. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

1. All'articolo 51, comma 8-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « fornitura di energia elettrica e gas » sono inserite le seguenti: « nonché di servizi di telecomunicazioni »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « Il professionista » sono inserite le seguenti: « attivo in uno dei settori di cui al primo periodo »;

2) le parole: « dei propri clienti di energia elettrica e gas » sono sostituite dalle seguenti: « di clienti propri o di altra società appartenente al medesimo gruppo societario »;

3) dopo le parole: « a ricevere proposte commerciali » sono inserite le seguenti: « dal professionista stesso o da altra società appartenente al medesimo gruppo societario ».

Conseguentemente, al titolo del Capo II, dopo le parole: carattere comunitario *aggiungere le seguenti:* , la disciplina delle sollecitazioni commerciali telefoniche.

10.019. Del Barba.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali)

1. All'articolo 51, comma 8-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « fornitura di energia elettrica e gas » sono inserite le seguenti: « nonché di servizi di telecomunicazioni »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « Il professionista » sono inserite le seguenti: « attivo nei settori di cui al primo periodo »;

2) le parole: « di energia elettrica e gas » sono soppresse;

3) dopo le parole: « proposte commerciali » sono inserite le seguenti: « relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti ».

10.020. Longi, Pietrella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 174-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 174-*ter*.1. – *(Comunicazione al pubblico non autorizzata di contenuti audiovisivi ad accesso condizionato in pubblici esercizi)* – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il gestore di un pubblico esercizio, di un esercizio commerciale aperto al pubblico, di una struttura ricettiva, di un circolo privato o di altro locale comunque aperto al pubblico che comunica al pubblico o rende comunque fruibili al pubblico, all'interno dei locali o degli spazi nella propria disponibilità, contenuti audiovisivi ad accesso condizionato, ivi inclusi eventi sportivi, mediante contratti di abbonamento, credenziali di accesso, *smart card*, apparati, applicazioni, dispositivi o servizi abilitati esclusivamente alla fruizione domestica, privata o personale, ovvero comunque non autorizzati per la comunicazione al pubblico o per l'uso in esercizi commerciali o aperti al pubblico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione amministrativa e delle misure accessorie di cui al presente articolo non esclude l'applicazione delle disposizioni penali e civilistiche previste dalla presente legge, ove ne ricorrano i relativi presupposti, restando fermo che l'autorità competente tiene conto, nella determinazione della sanzione e delle misure accessorie, delle sanzioni eventualmente già irrogate per il medesimo fatto, al fine di assicurare la proporzionalità complessiva del trattamento sanzionatorio.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 procedono, d'ufficio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, o su segnalazione di un avente diritto: *a)* gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; *b)* gli agenti della polizia locale del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio; *c)* il personale della Guardia di finanza; *d)* il personale della Polizia postale e delle comunicazioni, nei limiti delle competenze in materia di reati informatici e tutela delle comunicazioni. L'organo che procede all'accertamento redige verbale e lo trasmette senza indugio al comune territorialmente competente e allo sportello unico per le attività produttive. Il comune avvia il procedimento sanzionatorio nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando al soggetto interessato un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie e documenti e per l'audizione personale. Il comune può acquisire elementi informativi dai titolari dei diritti, dagli operatori e dalle autorità competenti, senza duplicare le attività di indagine penale eventualmente in corso. In caso di pendenza di procedimento penale per il medesimo fatto, il procedimento amministrativo può essere sospeso solo qualora l'accertamento amministrativo dipenda dall'esito del procedimento penale ovvero da elementi coperti da segreto istruttorio. Il procedimento si conclude con provvedimento motivato entro centoventi giorni dalla data di avvio, notificato all'interessato, al prefetto e alla questura territorialmente competente ove il titolo abilitativo sia soggetto al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ove la condotta sia stata realizzata anche mediante reti di comunicazione elettronica, e ai titolari dei diritti. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica ai sensi della presente legge e del relativo regolamento, nonché le competenze della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni ai sensi della normativa vigente.

3. Alla violazione di cui al comma 1 consegue la sospensione, da trenta a sessanta giorni, dell'attività esercitata nei locali in cui la violazione è accertata, nonché, ove applicabile, del titolo abilitativo, comunque denominato, ivi inclusi la segnalazione certificata di inizio attività, l'autorizzazione, la licenza o altro atto di assenso necessario per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, com-

merciale, ricettiva, di trattenimento o di pubblico spettacolo.

4. In caso di reiterazione specifica nel triennio, la sospensione di cui al comma 3 è disposta da centottanta a trecentosessanta giorni. In caso di ulteriore reiterazione specifica nel triennio, il comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività nei locali in cui la violazione è stata accertata ovvero, ove applicabile, la revoca del titolo abilitativo.

5. Restano ferme le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza in relazione ai titoli, alle licenze e agli atti di assenso previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono adottati nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e contraddittorio procedimentale. ».

10.023. Pietrella.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(*Designazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/900 relativo alla trasparenza e al* targeting *della pubblicità politica e disposizioni sanzionatorie e attuative*)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica (di seguito, « regolamento »), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è, altresì, punto di contatto nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, paragrafi 8 e 9, del regolamento.

2. In attuazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, il Garante per la protezione dei dati personali monitora l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del medesimo regolamento, con i poteri e secondo le modalità previste dall'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e dal titolo II della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Capo VII del regolamento (UE) 2016/679.

3. In attuazione dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altro soggetto pubblico competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. I predetti soggetti possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.

4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita i poteri e adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento, nonché, per quanto non diversamente previsto dal regolamento, quelli previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. In caso di violazione degli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 17 e dagli articoli 20 e 21 del regolamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica, nell'esercizio dei poteri a essa attribuiti dagli articoli 22, paragrafi 3, 4 e 5, e 25 del regolamento, in base ai principi di proporzionalità, di adeguatezza, di dissua-

sività e di rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) per i soggetti che superano i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, compresa tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 6 per cento del reddito o del bilancio annuale, a seconda dei casi e in funzione del valore più elevato;

b) per i soggetti tenuti alla redazione di un bilancio annuale consolidato, compresa tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 6 per cento del fatturato mondiale annuo relativo all'esercizio finanziario precedente a quello di commissione della violazione;

c) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, compresa tra un minimo di euro 30.000 e un massimo del 6 per cento del reddito o del bilancio annuale.

6. Ai fini della determinazione dell'importo della sanzione amministrativa da irrogare ai sensi del comma 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tiene conto dei criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento, della capacità economica del soggetto responsabile, anche in ragione dell'eventuale natura non lucrativa, nonché delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione e delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione dell'articolo 16.

7. In caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento, il Garante per la protezione dei dati personali provvede all'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del medesimo regolamento e dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.

8. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, le violazioni degli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 del regolamento sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante l'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum e rivolti ai cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione o il *referendum*.

9. Al fine di indurre il soggetto responsabile a porre fine a una violazione grave e reiterata ovvero a conformarsi all'ordine di cessazione adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera *c)*, del regolamento, l'Autorità può altresì imporre una sanzione amministrativa pecuniaria periodica, per ciascun giorno di ritardo. Per i soggetti di cui al comma 5, lettera *a)*, la sanzione periodica è determinata, in misura non superiore al 5 per cento del fatturato medio giornaliero mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente; per gli altri soggetti, in misura non superiore a 250 euro per ciascun giorno di ritardo. La sanzione periodica è calcolata dalla scadenza del termine indicato nell'ordine di cessazione.

10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Autorità nazionale competente ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del contraddittorio con gli interessati.

11. Fermo restando quanto previsto negli atti delegati e di esecuzione e negli orientamenti adottati dalla Commissione europea in attuazione del regolamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può adottare apposite linee guida per assistere gli sponsor, i prestatori di servizi di pubblicità politica e gli editori di pubblicità politica, come definiti dall'articolo 3 del regolamento, nell'adempimento degli obblighi ivi previsti, con particolare riguardo alle specificità dell'ordinamento nazionale. Le linee guida non introducono nuovi obblighi, non modificano la nozione di pubblicità politica di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento e sono aggiornate in coerenza con gli orientamenti della Commissione e con gli esiti dello scambio nella rete dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione pubblica delle parti interessate, può pubblicare e aggiornare, in occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria di rilevanza nazionale, una ricognizione non esaustiva e non vincolante dei temi ricorrenti nel dibattito politico. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove la stipula di codici di condotta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento.

10.024. Giovine.

(Inammissibile per estraneità di materia, nonché per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di campi elettromagnetici)

1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica quanto stabilito dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successive emanazioni »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato ».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, sono abrogati.

3. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, primo periodo, le parole: « nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei valori direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, »;

b) al comma 1-*septies*, le parole: « nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei valori direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adeguano il decreto interministeriale 30 luglio 2026, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, alle disposizioni del presente articolo, assicurando la coerenza dei criteri di ripartizione del limite emissivo assentibile con i nuovi valori e le relative condizioni di applicazione.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10.025. Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Canone unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per i servizi di comunicazione elettronica)

1. Al fine di non ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica fisse su tutto il territorio nazionale, all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per i servizi di telecomunicazione su rete fissa, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *a)*, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 831-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) il soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ove non fornisca servizi alla clientela finale nel territorio dell'ente, è tenuto al pagamento del solo canone annuo minimo di cui al medesimo comma 831;

2) il soggetto che fornisce servizi di telecomunicazione su rete fissa alla clientela finale mediante infrastrutture di soggetti terzi ossia mediante l'utilizzo materiale o in via mediata delle predette infrastrutture, intendendosi per esso anche l'accesso virtuale alle infrastrutture, è tenuto esclusivamente al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione del canone minimo;

3) il soggetto titolare dell'atto di concessione che fornisce anche servizi di telecomunicazione su rete fissa alla clientela finale è tenuto al pagamento del canone nella misura minima di cui al medesimo comma 831. Se l'importo proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale è superiore al canone minimo è dovuto solo l'importo proporzionale. Le utenze finali riferibili a soggetti terzi non concorrono alla determinazione del canone dovuto dal titolare dell'atto di concessione ».

2. Al fine di favorire la definizione del contenzioso relativo ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali possono introdurre, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, la definizione agevolata delle relative obbligazioni mediante il pagamento del 50 per cento della quota capitale determinata secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo. Il pagamento così effettuato estingue integralmente le obbligazioni relative ai medesimi periodi d'imposta. Sono conseguentemente estinte la residua quota capitale, nonché le sanzioni, gli interessi e ogni altro accessorio comunque connesso al canone dovuto per i medesimi periodi. Restano ferme le somme definitivamente versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, al titolo del Capo II, dopo le parole: carattere comunitario *aggiungere le seguenti:* , la disciplina del canone unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico.

10.026. Polo, Pietrella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica)

1. Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo dei servizio di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *a)* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: « in base alle utenze delle predette società di vendita; » sono aggiunte le seguenti: « per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, solo il concessionario della infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma citato, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l'infrastruttura, forniscono servizi di telecomunicazione a terzi, sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima. Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l'importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l'importo proporzionale; ».

*** 10.027.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*** 10.028.** Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale per le reti di comunicazione elettronica a banda fissa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture destinate alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda fissa, ivi compresi i servizi di accesso fisso senza fili, il canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è dovuto secondo i seguenti criteri:

a) il titolare dell'atto di concessione che non fornisce servizi agli utenti finali nel territorio dell'ente è tenuto al pagamento del solo canone annuo minimo di cui al medesimo comma 831;

b) il soggetto che fornisce servizi agli utenti finali, mediante infrastrutture proprie o di terzi, è tenuto al pagamento di un canone pari al numero delle proprie utenze finali nel territorio dell'ente moltiplicato per la tariffa di cui al medesimo comma 831, senza applicazione del canone annuo minimo;

c) le utenze finali riferibili a soggetti terzi non concorrono alla determinazione del canone dovuto dal titolare dell'atto di concessione;

d) ciascuna utenza finale concorre una sola volta alla determinazione del canone dovuto nel territorio dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per utenza finale si intende la linea di accesso attiva al 31 dicembre dell'anno precedente, intestata a un cliente finale e attestata presso un indirizzo situato nel territorio dell'ente. Il numero delle utenze è comunicato con le modalità e nei termini previsti dal citato comma 831.

3. Le utenze dei servizi di comunicazione mobile non rilevano ai fini del presente articolo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 1, comma 831-*bis*, della legge n. 160 del 2019.

4. Per le annualità dal 2021 al 2026, i soggetti che forniscono servizi agli utenti finali mediante infrastrutture di terzi possono definire le pendenze relative al canone di cui al comma 831 versando, entro il 30 giugno 2027, un importo determinato secondo il criterio di cui al comma 1, lettera *b)*, senza sanzioni e interessi. Il versamento comporta l'estinzione dei giudizi pendenti aventi a oggetto le medesime annualità, con compensazione delle spese. Restano fermi i versamenti già effettuati e non si fa luogo a rimborsi.

5. Gli enti locali possono ripianare il maggiore disavanzo derivante dall'applicazione del comma 4 in quote annuali costanti, in non più di dieci esercizi a decorrere dal 2027.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una

dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il fondo compensa la differenza tra la media delle somme effettivamente riscosse a titolo di canone di cui al comma 1 nel triennio 2023-2025 e quelle riscosse nell'anno di riferimento. I criteri e le modalità di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2027.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.029. Iaria, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Interpretazione autentica del canone unico patrimoniale per cavi e condutture di telecomunicazioni)

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

1) il soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ove non fornisca servizi alla clientela finale nel territorio dell'ente, è tenuto al pagamento del solo canone annuo minimo di cui al medesimo comma 831, indipendentemente dal numero delle utenze finali servite tramite detta infrastruttura da soggetti terzi;

2) il soggetto che fornisce servizi di telecomunicazione alla clientela finale mediante infrastrutture di soggetti terzi è tenuto al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione del canone minimo;

3) il soggetto titolare dell'atto di concessione che fornisce anche servizi di telecomunicazione alla clientela finale è tenuto al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale. Il canone annuo minimo non si applica quando l'importo così determinato è inferiore al minimo di cui al medesimo comma 831; se l'importo proporzionale è pari o superiore al minimo, è dovuto tale importo. Le utenze finali riferibili a soggetti terzi non concorrono alla determinazione del canone dovuto dal titolare dell'atto di concessione. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.030. Cavo.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Interpretazione autentica del canone unico patrimoniale per cavi e condutture di telecomunicazioni)

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2021, n. 215, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis)* per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio:

1) il soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ove non fornisca servizi alla clientela finale nel territorio dell'ente, è tenuto al pagamento del solo canone annuo minimo di cui al medesimo comma 831, indipendentemente dal numero delle utenze finali servite tramite detta infrastruttura da soggetti terzi;

2) il soggetto che fornisce servizi di telecomunicazione alla clientela finale mediante infrastrutture di soggetti terzi è tenuto al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione del canone minimo;

3) il soggetto titolare dell'atto di concessione che fornisce anche servizi di telecomunicazione alla clientela finale è tenuto al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale. Il canone annuo minimo non si applica quando l'importo così determinato è inferiore al minimo di cui al medesimo comma 831; se l'importo proporzionale è pari o superiore al minimo, è dovuto tale importo. Le utenze finali riferibili a soggetti terzi non concorrono alla determinazione del canone dovuto dal titolare dell'atto di concessione. ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo II con il seguente: Disposizioni concernenti il settore delle emittenti radiofoniche e televisive a carattere comunitario, il settore dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e il settore delle telecomunicazioni.

10.031. Casasco, Squeri, Lovecchio.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Interpretazione autentica del canone unico patrimoniale per cavi e condutture di telecomunicazioni)

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

1) il soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ove non fornisca servizi alla clientela finale nel territorio dell'ente, è tenuto al pagamento del solo canone annuo minimo di cui al medesimo comma 831, indipendentemente dal numero delle utenze finali servite tramite detta infrastruttura da soggetti terzi;

2) il soggetto che fornisce servizi di telecomunicazione alla clientela finale mediante infrastrutture di soggetti terzi è tenuto al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione del canone minimo;

3) il soggetto titolare dell'atto di concessione che fornisce anche servizi di telecomunicazione alla clientela finale è tenuto al pagamento del canone in misura

proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale. Il canone annuo minimo non si applica quando l'importo così determinato è inferiore al minimo di cui al medesimo comma 831; se l'importo proporzionale è pari o superiore al minimo, è dovuto tale importo. Le utenze finali riferibili a soggetti terzi non concorrono alla determinazione del canone dovuto dal titolare dell'atto di concessione ».

10.032. Benzoni, Pastorella.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Introduzione dell'obbligo di pronta risposta)

1. Le imprese che forniscono servizi di *contact center* di gestione alla clientela attraverso il servizio telefonico di rete fisso o mobile, nell'ambito dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, anche in forza di contratti pubblici, devono fornire una pronta risposta mediante operatore umano, secondo le seguenti specifiche:

a) Il « tempo totale di attesa », definito come intervallo intercorrente tra il momento in cui viene completata la selezione del numero del servizio telefonico di contatto e quello in cui l'utente può essere messo in contatto con un operatore umano, non può essere superiore a 150 secondi; tale da intendersi come tempo medio di risposta del servizio;

b) può essere offerto un primo livello di risposta automatica mediante un sistema basato su tecnologie di intelligenza artificiale, in grado di comprendere l'istanza dell'utente e raccogliere i dati strettamente necessari a soddisfare la richiesta. Il sistema deve informare in modo chiaro, preventivo e inequivocabile l'utente del fatto che sta interagendo con un sistema automatizzato di intelligenza artificiale e della possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, l'intervento di un operatore umano o di essere ricontattato;

c) il « tempo di navigazione », inteso come tempo intercorrente tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero del servizio telefonico di contatto e quello in cui può essere selezionato dall'utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano, non può essere superiore a 60 secondi.

d) il « tempo di attesa », inteso come intervallo di tempo intercorrente tra il momento in cui viene selezionata dall'utente la scelta di parlare con un operatore umano all'interno del sistema interattivo di risposta (IVR) e l'effettivo inizio della conversazione, non può essere superiore a 90 secondi.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* non si applicano nel caso di richiesta da parte del consumatore di ricontatto telefonico.

2. Le imprese di cui al comma 1, alle quali il consumatore ha chiesto assistenza o ha presentato reclamo, sono tenute a risolvere l'istanza entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora sussistano ragioni legittime che impediscano la risoluzione nei tempi previsti, il cittadino consumatore ha, in ogni caso, il diritto di ottenere una risposta tempestiva, chiara ed esaustiva, motivata e corredata da eventuali soluzioni alternative, attraverso strutture interne o tramite soggetti terzi incaricati.

10.033. Longi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Utilizzo delle informazioni sulla portabilità mobile)

1. All'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

aggiornato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214 e dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: « propriamente operativo » sono inserite le seguenti: « per queste ultime fatto salvo il caso in cui il cliente abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo di detti dati ».

10.034. Andreuzza, Toccalini, Di Mattina.

ART. 11.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: circolazione degli autoveicoli *aggiungere le seguenti*: e dei natanti e imbarcazioni da diporto.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , prevedendo specifiche misure per il settore della nautica da diporto volte a contrastare i fenomeni dei doppi sinistri, dei finti furti, finti incendi e finti affondamenti, anche attraverso l'obbligo di tracciabilità e storicità dei dati dei sinistri e delle imbarcazioni, e l'introduzione di procedure per la verifica dell'integrità dei numeri identificativi dello scafo;

dopo la lettera d), *aggiungere la seguente*:

d-bis) istituire un sistema integrato di comunicazione telematica in tempo reale e una banca dati interoperabile, sia a livello nazionale che europeo, che consenta l'incrocio immediato dei dati dei sinistri nel diporto tra le Autorità competenti (ivi comprese le Capitanerie di Porto e la Guardia di Finanza), le imprese assicurative e i periti navali incaricati, definendo al contempo l'obbligatorietà della trasmissione dei dati e dei documenti relativi ai sinistri avvenuti in Italia o all'estero, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;.

11.1. Deidda.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria limitatamente alla lettera* b)*)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: di meglio correlare *fino a*: rischio effettivamente assunto dall'impresa *con le seguenti*: di ristabilire condizioni di equilibrio tariffario, sotto il profilo territoriale, in conformità alla funzione sociale dell'obbligo assicurativo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) procedere alla revisione della formula tariffaria *bonus-malus*, basandone il funzionamento su una più ampia disponibilità di informazioni relative alla storia assicurativa individuale degli ultimi dieci anni e su un sistema di sinistrosità ponderata che tenga conto della gravità dei sinistri, nonché del grado di responsabilità dell'assicurato, esclusiva o concorsuale, al fine di valorizzare i comportamenti di guida virtuosi, superare l'incidenza della variabile territoriale nella determinazione del premio assicurativo, assicurare maggiore trasparenza nei criteri di determinazione dei premi e stimolare la concorrenza tra le imprese a vantaggio degli assicurati;

alla lettera d), *dopo la parola:* prevenire *aggiungere le seguenti*: e contrastare.

11.2. Borrelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) introdurre la « Tariffa Italia », al fine di ridurre le differenze territoriali dei premi non giustificate da specifiche ed effettive differenze di rischio e di evitare che la sola residenza determini un sovrapprezzo sproporzionato a carico degli assicurati virtuosi, prevedendo che l'IVASS stabilisca una percentuale minima di sconto idonea a commisurare il premio applicato nelle province ad alta sinistrosità di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per coperture omogenee e a parità di classe di merito e di profilo di rischio, a quello mediamente praticato dalla stessa impresa ad assicurati comparabili residenti in pro-

vince non incluse nel medesimo elenco, fatte salve esclusivamente le differenze tariffarie fondate su elementi oggettivi e verificabili di rischio, e che tale sconto sia applicato ai contratti relativi a veicoli a condizione che:

1) il proprietario o il diverso soggetto al quale è riferita l'attestazione sullo stato del rischio non abbia provocato, negli ultimi quattro anni, sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;

2) sul veicolo sia installato o venga installato il dispositivo telematico di registrazione delle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 132-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11.3. Sarracino, Casu, Toni Ricciardi, Pandolfo, Barbagallo, Amendola, Provenzano, De Luca, Viggiano, Stefanazzi, Iacono, Graziano, Scotto, Marino.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole*: revisione della metodologia di calcolo dei valori dei forfait *con le seguenti*: revisione dei parametri economici relativi ai criteri di compensazione dei rimborsi tra imprese, tenendo conto dell'andamento dei costi.

11.4. Boscaini, Squeri, Lovecchio, De Monte, Paolo Emilio Russo, Gatta.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) ai fini dell'efficientamento della procedura di risarcimento diretto, previsione che il modello di Constatazione amichevole di sinistro (CAI) di cui all'articolo 14 del Regolamento IVASS 25 marzo 2025, n. 56, inoltrato digitalmente costituisca richiesta di risarcimento a tutti gli effetti di legge;

11.5. Boscaini, Squeri, Lovecchio, De Monte, Paolo Emilio Russo, Gatta.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) assicurare l'interoperabilità delle banche dati già esistenti al fine di consentire nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati e dell'obbligo a contrarre, di incrociare informazioni relative a veicolo, proprietario o contraente, storia assicurativa e sinistrosità, anomalie pregresse, posizione amministrativa del veicolo e ulteriori indicatori rilevanti;

11.6. Boscaini, Squeri, Lovecchio, De Monte, Paolo Emilio Russo, Gatta.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , prevedendo altresì che il decreto interministeriale recante la definizione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di utilizzo dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento ai fini dell'accertamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

11.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente*:

e) miglioramento dei servizi offerti ai consumatori per favorire la trasparenza del mercato e la scelta consapevole da parte degli utenti tra le offerte di contratti assicurativi comparativamente più convenienti, anche garantendo la piena ed effettiva applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di libera scelta della carrozzeria di fiducia da parte dell'assicurato, contrastando ogni condotta o politica commerciale volta a limitare tale diritto o ad alterare la libera concorrenza nel settore della riparazione;

11.8. Michelotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Delega al Governo per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Città del Capo e del relativo Protocollo aeronautico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del relativo Protocollo concernente le disposizioni specifiche sul materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché per il coordinamento delle relative disposizioni con la normativa nazionale vigente.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la piena e coerente esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal relativo Protocollo, al fine di accrescere la certezza giuridica e la prevedibilità del rischio nelle operazioni di finanziamento e *leasing* di aeromobili, motori e attrezzature aeronautiche, riducendo i costi di transazione a beneficio delle imprese nazionali del settore;

b) prevedere che la Repubblica italiana, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, formuli le seguenti dichiarazioni:

1) ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione, dichiarare che tutti i privilegi non consensuali (o speciali) riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano, ivi inclusi i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Codice della navigazione, prevalgono rispetto a un diritto analogo a quello del creditore titolare di una garanzia internazionale registrata;

2) ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera *b)*, della Convenzione, dichiarare che l'attuazione della Convenzione non pregiudica il diritto di un'autorità pubblica, di un ente statale o di un fornitore di pubblici servizi di sequestrare o ritenere somme di denaro dovute per servizi direttamente correlati alle prestazioni fornite in relazione all'aeromobile o al bene mobile;

3) ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, della Convenzione, dichiarare che, nei casi per i quali l'ordinamento nazionale richieda l'adozione di un provvedimento giurisdizionale, i rimedi riconosciuti al creditore sono esercitati, ove espressamente concordato dalle parti contrattuali, senza l'adozione dello specifico provvedimento giurisdizionale richiesto dalle disposizioni processuali vigenti, fatto salvo l'obbligo di conformarsi alle procedure di sicurezza del volo e di navigabilità;

4) ai sensi dell'articolo XXX del Protocollo, dichiarare l'applicazione degli articoli VIII (*Scelta della legge applicabile*), X (*Provvedimenti in attesa di decisione definitiva*) e XIII (*Rimedi in caso di cancellazione dell'immatricolazione e di esportazione*) del Protocollo aeronautico. Ai fini dell'articolo X, paragrafo 2, fissare il termine per l'adozione delle misure cautelari e interinali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della Convenzione in dieci giorni lavorativi, e in trenta giorni lavorativi per le misure di cui alla lettera *d)* (*vendita e applicazione dei proventi*) dal deposito della domanda;

c) prevedere, in conformità con l'Alternativa A dell'articolo XI del Protocollo (*Rimedi in caso di insolvenza)*, l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un regime speciale per le procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria relative al settore aeronautico, stabilendo che, in caso di insolvenza del debitore, il curatore o il commissario giudiziale debba, entro un termine massimo di sessanta giorni (*remedy period*):

1) sanare ogni inadempimento ed impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni future in conformità al contratto di finanziamento o locazione; oppure

2) consentire al creditore o locatore di prendere possesso e il controllo del materiale aeronautico e degli aeromobili;

d) delegare all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), in qualità di autorità di regolamentazione tecnica e di gestore del Registro Aeronautico Nazionale (RAN), il potere di adottare uno o più regolamenti tecnici per l'attuazione e la gestione delle procedure speciali previste

dal Protocollo aeronautico, con particolare riferimento:

1) alla ricezione, annotazione sul RAN e pubblicità verso terzi della dichiarazione IDERA (*Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation*) rilasciata dal debitore in forma notarile o equivalente, garantendone l'irrevocabilità senza il consenso scritto della parte autorizzata;

2) alla definizione di un *iter* semplificato e rapido per la cancellazione dell'immatricolazione e per il rilascio del permesso di esportazione su istanza del creditore autorizzato in possesso di IDERA, coordinando tali rimedi con la tutela dei terzi titolari di diritti o privilegi di grado superiore o prevalente e con i requisiti di *safety* aeronautica (*ferry flights*);

e) apportare le necessarie modifiche di coordinamento al Codice della navigazione, con particolare riguardo all'articolo 760, al fine di armonizzare e abbreviare le procedure di cancellazione degli aeromobili dal RAN ed eliminare la procedura di « avviso *ad opponendum* » nei casi coperti dalla garanzia internazionale e dalla dichiarazione IDERA.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11.03. Deidda.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasparenza del mercato e di informazione ai consumatori sui prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo)

1. Al fine di garantire la trasparenza del mercato, la corretta informazione ai consumatori nel settore agroalimentare e un elevato livello di tutela della salute pubblica, all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Ferme restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, gli operatori del settore alimentare che producono, confezionano o commercializzano formaggi e prodotti lattiero-caseari ottenuti da latte crudo non sottoposto a trattamento termico equivalente alla pastorizzazione hanno l'obbligo di riportare, sull'imballaggio, sull'etichetta o mediante apposita cartellonistica nel punto di vendita per i prodotti non preimballati, un'apposita avvertenza sanitaria circa i rischi microbiologici connessi al consumo da parte di soggetti vulnerabili, con particolare riferimento ai bambini di età inferiore a dieci anni, alle donne in gravidanza e alle persone immunocompromesse.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti il testo specifico della dicitura di avvertenza di cui al comma 6-*bis*, le caratteristiche grafiche, le dimensioni minime dei caratteri, le modalità di esposizione nei punti di

vendita e le eventuali esenzioni per i prodotti a lunga stagionatura ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, fermo restando lo smaltimento fino a esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11.05. Cavandoli, Bruzzone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure per la concorrenza nel gioco del Bingo)

1. All'articolo 10, comma 9-*septies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il minimo del 70 per cento e il massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, al titolo del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel settore del gioco del Bingo.

11.06. Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici nei porti)

1. Nei porti in cui il servizio di battellaggio è istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla società cooperativa si applicano gli articoli dal 208 al 214 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2024, n. 93.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'organizzazione dei servizi di ormeggio e battellaggio è unificata in un unico prestatore in applicazione dell'articolo 14, comma 1-*ter*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, qualora dall'integrazione tra i servizi derivi una maggiore efficienza in funzione della garanzia della sicurezza del porto e delle relative infrastrutture.

Conseguentemente, al titolo del Capo II, dopo le parole: degli autoveicoli *aggiungere le seguenti*: e i servizi portuali.

11.08. Deidda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure per la tutela della concorrenza in materia di centri istruzione per la nautica)

1. All'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il requisito dell'anzianità associativa minima di un anno non si applica agli enti pubblici a base associativa senza fini di lucro riconosciuti quali centri di istruzione per la nautica »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti pubblici a base associativa senza fini di lucro riconosciuti quali centri di istruzione per la nautica, la promozione e la pubblicità delle attività formative al di fuori del perimetro associativo non costituiscono, di per sé, elementi indicativi della sussistenza dello scopo di lucro ».

Conseguentemente, al titolo del Capo II, sostituire le parole: e il settore dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli *con le seguenti:* , il settore dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e il settore della circolazione nautica.

11.09. Montemagni, Andreuzza.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 122, comma 5-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale numero non può essere inferiore a 12 e dev'essere comunque in linea con le migliori pratiche europee »;

b) all'articolo 123:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di una o più categorie, deve possedere il parco veicolare necessario per le categorie insegnate, adeguata attrezzatura tecnica e didattica, anche digitale, e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-*bis*. Il corso di formazione teorica può essere fornito, in via esclusiva, dalle autoscuole, come definite al presente articolo, da uno dei soggetti autorizzati o da insegnanti certificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite strumenti di formazione a distanza, incluso l'*e-learning* e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di erogazione di corsi *online*, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione ».

2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17, recante il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)*, è premessa la seguente:

« *0a)* svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B e BE, nonché per la loro revisione; »;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, al numero 1), premettere il seguente:

« 01) BE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *0a)* ».

11.010. Cattaneo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso lettera « e-bis) », sostituire le parole*: uno dei diplomi di laurea individuati *con le seguenti*: un idoneo diploma di laurea conseguito al termine di un corso di studi orientato all'attività di mediazione, individuato.

12.1. Lovecchio, Squeri.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso lettera « e-*bis*) », aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Nelle commissioni esaminatrici istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono nominati almeno due agenti di affari in mediazione in attività da almeno cinque anni nel ramo di riferimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi. Ai predetti componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dalla loro partecipazione alle commissioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o dei bilanci delle Camere di commercio.

*** 12.2.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 12.3.** Giovine.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso lettera « e-*bis*) », aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: A tal fine, nelle commissioni esaminatrici istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono nominati due agenti di affari in mediazione in attività da almeno cinque anni nel ramo di riferimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi. Ai predetti componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dalla loro partecipazione alle commissioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o dei bilanci delle Camere di commercio.

12.4. Lovecchio, Squeri.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-*bis)* all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 3, lettera *e-bis)*, nelle commissioni esaminatrici istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono nominati almeno due agenti di affari in mediazione in attività da almeno cinque anni nel ramo di riferimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi. Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dalla loro partecipazione alle commissioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o dei bilanci delle Camere di commercio ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *(Gestione immobiliare professionale) – 1.* Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività di gestione immobiliare professionale svolte per conto di terzi in modo organizzato e continuativo, quando incidono su rapporti contrattuali aventi ad oggetto beni immobili. Tali attività possono essere esercitate esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'attività di mediazione immobiliare. Sono escluse le attività meramente materiali o amministrative prive di rilevanza negoziale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi, adotta linee guida interpretative volte a individuare criteri applicativi e limiti operativi delle attività di cui al comma 1 »;

d) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Chiunque esercita l'attività di mediazione nel settore delle compravendite o locazioni immobiliari è tenuto a sottoscrivere un incarico scritto conferitogli dal proprietario nel quale sono definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile, l'autorizzazione a promuoverlo nelle forme pubblicitarie concordate e le condizioni entro le quali impostare la trattativa »;

e) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. – *(Conto dedicato per le somme ricevute nell'attività di mediazione immobiliare) – 1.* L'agente di affari in mediazione immobiliare iscritto ai sensi della presente legge può avvalersi, nell'esercizio della propria attività, di uno o più conti correnti bancari o strumenti di pagamento elettronici dedicati alla gestione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, deposito fiduciario, acconto prezzo, canone anticipato o altre somme comunque connesse a proposte, preliminari o contratti di locazione e compravendita immobiliare. Tali somme sono depositate in un conto separato dal patrimonio dell'agente e destinato esclusivamente alla gestione fiduciaria delle medesime, con obbligo di tracciabilità integrale dei movimenti, e non sono aggredibili dai creditori dell'agente né rientrano nella massa attiva in caso di procedure concorsuali a suo carico. L'utilizzo del conto dedicato costituisce facoltà dell'agente immobiliare e non modifica la disciplina civilistica della mediazione né la responsabilità professionale dell'agente ai sensi della normativa vigente.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità operative e contabili del conto dedicato, gli obblighi informativi verso le parti, le misure di conformità alla normativa antiriciclaggio e gli eventuali requisiti minimi degli intermediari finanziari o delle piattaforme tecnologiche utilizzabili ».

12.5. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *(Disciplina dell'attività di gestione immobiliare professionale svolta per conto terzi*) – *1.* Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività di gestione immobiliare professionale svolte per conto di terzi in modo organizzato e continuativo, quando incidono su rapporti contrattuali aventi ad oggetto beni immobili. Tali attività possono essere esercitate esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'attività di mediazione immobiliare. Sono escluse le attività meramente materiali o amministrative prive di rilevanza negoziale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi, adotta linee guida interpretative volte a individuare criteri applicativi e limiti operativi delle attività di cui al comma 1. ».

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) le linee guida interpretative volte a individuare criteri applicativi e limiti operativi delle attività di cui all'articolo 3-*bis* della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

12.6. Lovecchio, Squeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Chiunque esercita l'attività di mediazione nel settore delle compravendite

o locazioni immobiliari è tenuto a sottoscrivere un incarico scritto conferitogli dal proprietario o da altro soggetto legittimato a disporre dell'immobile o a concederlo in godimento, nel quale sono definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico. Restano ferme, ove applicabili, le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

*** 12.7.** Lovecchio, Squeri.

*** 12.8.** Andreuzza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è inserito il seguente articolo:

« Art. 5-*bis*. – *(Conto dedicato per la gestione delle somme affidate agli agenti d'affari in mediazione) – 1*. L'agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo ai sensi della presente legge può avvalersi, nell'esercizio della propria attività, di uno o più conti correnti bancari o strumenti di pagamento elettronici dedicati alla gestione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, deposito fiduciario, acconto prezzo, canone anticipato o altre somme comunque connesse a proposte, preliminari o contratti di locazione e compravendita immobiliare. Tali somme sono depositate in un conto separato dal patrimonio dell'agente e destinato esclusivamente alla gestione fiduciaria delle medesime, con obbligo di tracciabilità integrale dei movimenti, e non sono aggredibili dai creditori dell'agente né rientrano nella massa attiva in caso di procedure concorsuali a suo carico. L'utilizzo del conto dedicato costituisce facoltà dell'agente immobiliare e non modifica la disciplina civilistica della mediazione né la responsabilità professionale dell'agente ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative e contabili del conto dedicato, gli obblighi informativi verso le parti, le misure di conformità alla normativa antiriciclaggio e gli eventuali requisiti minimi degli intermediari finanziari o delle piattaforme tecnologiche utilizzabili. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

12.9. Lovecchio, Squeri.

Al comma 2, sostituire le parole: dei contratti collettivi di lavoro per il settore della mediazione, *ovunque ricorrono, con le seguenti*: , direttamente o per il tramite delle confederazioni cui aderiscono, di contratti collettivi nazionali di lavoro depositati presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e applicati nel settore della mediazione.

12.10. Lovecchio, Squeri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nella sezione degli agenti immobiliari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del regolamento sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione, di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, sono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi a quote o azioni di società aventi ad oggetto immobili o patrimoni immobiliari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al precedente comma le

modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al medesimo comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

12.11. Lovecchio, Squeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole: « , non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifica alla disciplina dei soggetti che incassano fondi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

12.13. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le attività di agenzia di affari riconducibili alla certificazione documentale, al disbrigo di pratiche amministrative e alle attività informative di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con esclusione della attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, delle agenzie di prestiti su pegno, delle agenzie di pubblici incanti, delle agenzie matrimoniali e delle agenzie di pubbliche relazioni, purché esercitate dal titolare di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e, in particolare, dall'articolo 16 del medesimo regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

*** 12.01.** Messina.

*** 12.02.** Maccanti, Andreuzza.

*** 12.03.** Gaetana Russo, Schiano di Visconti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, limitatamente alle sole attività riconducibili alla certificazione documentale, disbrigo pratiche amministrative e informative già previste dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con esclusione in ogni caso delle agenzie per il recupero crediti, delle agenzie di pubblici incanti, delle agenzie matrimoniali e delle agenzie di pubbliche relazioni, purché esercitate dal titolare di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto regolarmente autorizzata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica ed, in particolare, dall'articolo 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

12.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Intermediazione di quote o azioni societarie aventi ad oggetto immobili o patrimoni immobiliari)

1. Nella sezione degli agenti immobiliari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, sono ricompresi gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi a quote o azioni societarie aventi ad oggetto immobili o patrimoni immobiliari.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, le modifiche necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1, coordinando i riferimenti al previgente ruolo con l'attuale disciplina del Registro delle imprese e del REA.

12.05. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Conto dedicato per le somme ricevute nell'attività di mediazione immobiliare)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. – *1*. L'agente di affari in mediazione immobiliare iscritto ai sensi della presente legge può avvalersi, nell'esercizio della propria attività, di uno o più conti correnti bancari o strumenti di pagamento elettronici dedicati alla gestione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, deposito fiduciario, acconto prezzo, canone anticipato o altre somme comunque connesse a proposte, preliminari o contratti di locazione e compravendita immobiliare. Tali somme sono depositate in un conto separato dal patrimonio dell'agente e destinato esclusivamente alla gestione fiduciaria delle medesime, con obbligo di tracciabilità integrale dei movimenti, e non sono aggredibili dai creditori dell'agente né rientrano nella massa attiva in caso di procedure concorsuali a suo carico. L'utilizzo del conto dedicato costituisce facoltà dell'agente immobiliare e non modifica la disciplina civilistica della mediazione né la responsabilità professionale dell'agente ai sensi della normativa vigente. *2.* Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità operative e contabili del conto dedicato, gli obblighi informativi verso le parti, le misure di conformità alla normativa antiriciclaggio e gli eventuali requisiti minimi degli intermediari finanziari o delle piattaforme tecnologiche utilizzabili ».

*** 12.06.** Benzoni.

*** 12.08.** Toccalini.

*** 12.09.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Forma scritta dell'incarico di mediazione immobiliare)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Chiunque esercita l'attività di mediazione nel settore delle compravendite o locazioni immobiliari è tenuto a sottoscrivere un incarico scritto conferitogli dal proprietario nel quale sono definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile, l'autorizzazione a promuoverlo nelle forme pubblicitarie concordate e le condizioni entro le quali impostare la trattativa ».

**** 12.010.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

**** 12.011.** Toccalini.

**** 12.014.** Benzoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Divieto di utilizzo di modelli di network marketing *e di sistemi remunerativi basati su provvigioni precontate nella distribuzione di prodotti assicurativi vita ad elevato contenuto finanziario)*

1. Alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita e ai soggetti abilitati alla distribuzione di prodotti assicurativi ai sensi del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché ai soggetti operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, è fatto divieto di adottare, nella distribuzione di prodotti assicurativi vita ad elevato contenuto finanziario, ivi inclusi quelli rientranti nella categoria degli IBIPs, modelli organizzativi e commerciali riconducibili a schemi di *network marketing*, multilivello o comunque caratterizzati da strutture piramidali, basati sul reclutamento progressivo di nuovi soggetti all'interno della rete distributiva.

2. Ai fini del comma 1, costituisce schema di *network marketing* ogni modello distributivo nel quale la remunerazione, diretta o indiretta, degli incaricati alla distribuzione dipenda, anche solo in parte, dal numero o dalla produttività di ulteriori soggetti da essi reclutati, e non esclusivamente dall'attività professionale direttamente svolta nei confronti della clientela, in conformità ai requisiti di competenza, trasparenza e correttezza previsti dalla normativa vigente.

3. È altresì vietata l'adozione di meccanismi remunerativi basati su provvigioni precontate, consistenti nell'anticipazione totale o prevalente di compensi futuri, incorporati nel premio o nel valore del contratto, qualora tali meccanismi possano generare:

a) disallineamento tra l'interesse del cliente e quello del distributore;

b) incentivi alla vendita non coerenti con il *best interest* dell'assicurato-investitore;

c) opacità informativa e oneri economici non proporzionati o non adeguatamente rappresentati.

4. Le imprese di assicurazione assicurano che i modelli di remunerazione e incentivazione applicati ai propri distributori siano coerenti con gli obblighi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) e con i principi di correttezza, equità e trasparenza previsti dalla normativa europea e nazionale sulla distribuzione assicurativa.

5. L'IVASS, con proprio regolamento da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce i criteri tecnici per l'individuazione dei modelli riconducibili agli schemi vietati ai sensi dei commi 1 e 2;

b) stabilisce i limiti e le condizioni di ammissibilità di eventuali forme di anticipazione provvigionale che non configurino provvigioni precontate vietate dal comma 3;

c) disciplina gli obblighi informativi e di tracciabilità della catena distributiva per i prodotti di cui al comma 1.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta:

a) l'immediata cessazione dell'attività distributiva relativa ai prodotti coinvolti;

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) nei casi più gravi, la sospensione o la cancellazione dal Registro unico degli intermediari dei soggetti responsabili, previa contestazione degli addebiti da parte dell'IVASS.

12.015. Boscaini, Squeri, Lovecchio, De Monte, Paolo Emilio Russo, Gatta.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Obbligo di stabilimento per imprese di assicurazione estere operanti in Italia)

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione

europea o in Paesi terzi che operano nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi per un periodo continuativo di almeno due anni sono tenute a costituire una sede legale in Italia, mantenendo piena capacità rappresentativa verso le autorità di vigilanza nazionali.

2. La sede legale in Italia deve essere istituita entro dodici mesi dal compimento del biennio operativo, mediante iscrizione nel registro delle imprese e comunicazione all'IVASS, con indicazione dei rappresentanti legali dotati di adeguati poteri decisionali.

3. L'IVASS definisce, con regolamento, le modalità attuative, le verifiche sui requisiti minimi organizzativi e le eventuali esenzioni motivate da particolari condizioni operative non lesive della tutela degli assicurati.

4. Il mancato adempimento comporta:

a) il divieto di assunzione di nuovi contratti;

b) l'obbligo di predisporre un piano di cessione dei portafogli esistenti;

c) sanzioni amministrative pecuniarie graduate in base alla gravità della violazione.

12.016. Boscaini, Squeri, Lovecchio, De Monte, Paolo Emilio Russo, Gatta.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di suddivisione in lotti nei settori dei servizi sostitutivi di mensa, dell'intermediazione assicurativa, dell'attività di gestione e liquidazione sinistri – cosiddetto Loss Adjuster *– della vigilanza privata e dei servizi di pulizia)*

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nelle procedure di gara aventi a oggetto i settori dei servizi sostitutivi di mensa, dell'intermediazione assicurativa, dell'attività di gestione e liquidazione sinistri (cosiddetti *Loss Adjuster*), della vigilanza privata e dei servizi di pulizia:

a) per garantire l'effettiva partecipazione delle imprese, anche di prossimità, gli appalti devono sempre essere suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei servizi;

b) nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano adeguatamente e limitatamente ai casi eccezionali la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le micro, piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;

c) la stazione appaltante deve limitare il numero massimo di lotti, in misura non superiore a venti ovvero al 25 per cento dei lotti disponibili, per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite ».

12.018. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni per la concorrenza nell'attività degli agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo 128-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la propria attività su mandato di uno o più intermediari. Restano ferme le disposizioni dei Titoli VI e VI-*bis*, nonché la responsabilità solidale dell'intermediario mandante prevista dal comma 5 ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12.019. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo 128-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la propria attività su mandato di uno o più intermediari, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, correttezza, prevenzione dei conflitti di interesse e delle disposizioni di vigilanza vigenti ».

12.020. Matera.

ART. 13.

Sopprimerlo.

*** 13.1.** De Bertoldi, Andreuzza.

*** 13.2.** Dell'Olio, Carotenuto, Aiello, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 13.4.** Stefanazzi, Guerra, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*** 13.5.** Congedo, Testa, Matera.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

« 2-*sexies*. Il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione di domande o denunce all'ufficio del registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché degli atti e dei documenti che le accompagnano, può conferire a un intermediario accreditato nel sistema camerale una delega per la sottoscrizione e la presentazione telematica di una o più pratiche espressamente individuate e per il compimento degli adempimenti ad esse strettamente connessi. La delega è conferita mediante un modello uniforme, sottoscritto dal rappresentato con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata e allegato alla pratica telematica.

2-*septies*. Possono essere accreditati ai fini del comma 2-*sexies* i professionisti, le associazioni datoriali e sindacali, le agenzie d'affari, le agenzie per il disbrigo di pratiche amministrative e gli altri soggetti che esercitano professionalmente attività di assistenza per lo svolgimento di adempimenti amministrativi. L'accreditamento ha validità sull'intero territorio nazionale. La delega di cui al comma 2-*sexies* non attribuisce il potere di formare, sottoscrivere, autenticare o attestare la conformità degli atti e dei documenti oggetto di iscrizione o deposito e non incide sulle attività riservate dalla legge ai notai e agli altri pubblici ufficiali. ».

1-*ter*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, sono definite le modalità di conferimento e utilizzo dell'atto di

rappresentanza, nonché approvati i relativi modelli standard e la modulistica necessaria per il suo utilizzo presso le pubbliche amministrazioni, assicurando procedure uniformi e semplificate, nel rispetto delle riserve previste dalla legge.

1-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-*bis* e 1-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.12. Paolo Emilio Russo, Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE PORTUALE

Art. 13-*bis*.

(Misure per il rilancio e la concorrenza nel settore della portualità turistica)

1. Al fine di favorire la concorrenza e il rilancio degli investimenti nella portualità turistica, in relazione al procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, al procedimento di approvazione dei relativi progetti, ai procedimenti strettamente connessi o strumentali, nonché a quelli aventi per oggetto le opere di riqualificazione, adeguamento infrastrutturale, sicurezza della navigazione e di quelle finalizzate alla elettrificazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, transizione ecologica delle suddette strutture, la conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 si svolge secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono chiamati a partecipare, altresì, gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura. Conseguentemente sono soppressi l'articolo 5, comma 2, limitatamente all'inciso « entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze », comma 3, primo periodo, comma 9 e l'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509.

2. La disciplina relativa agli indennizzi da riconoscere al concessionario uscente di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022, si applica anche al procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509.

*** 13.01.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*** 13.02.** Cavo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*

MISURE PER LA CONCORRENZA, LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE PORTUALE

Art. 13-*bis*.

(Misure per la portualità turistica)

1. Al fine di accelerare la realizzazione e l'ammodernamento infrastrutturale, anche ai fini della sicurezza della navigazione, delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, favorire gli investimenti nel settore della portualità turistica e assicurare la celere conclusione dei relativi procedimenti am-

ministrativi, nelle more della riforma organica della disciplina relativa alle modalità di rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle predette strutture, l'esame del progetto preliminare e l'approvazione del progetto definitivo sono effettuati secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito delle predette conferenze di servizi sono acquisiti, ove prescritti per la relativa fase procedimentale, anche i pareri delle competenti Soprintendenze e gli altri atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La disciplina relativa agli indennizzi da riconoscere al concessionario uscente di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e all'articolo 8 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, si applica anche al procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

13.03. Cangiano, Schiano di Visconti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*.

MISURE PER LA CONCORRENZA, LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE PORTUALE

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« La nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione »;

b) all'articolo 18, comma 9, le parole: « e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti, comunque, alla stessa riconducibili » sono soppresse.

13.04. Amich, Maerna.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio paritetico sui trasporti marittimi e la continuità territoriale della regione Sardegna)

1. Al fine di garantire l'efficacia e l'equità delle misure di continuità territoriale marittima, nonché di monitorare le dinamiche tariffarie, infrastrutturali e qualitative dei servizi di trasporto marittimo e portuale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio paritetico sui trasporti marittimi e la continuità territoriale da e per la Sardegna.

2. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 1 avviene in coerenza con i princìpi dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la regione autonoma della Sardegna nel 2006 concernente il trasporto pubblico locale, e in attuazione dell'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, finalizzato a promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

3. L'Osservatorio ha il compito di analizzare e monitorare l'impatto dei noli marittimi e delle tariffe sulle merci e sui passeggeri, al fine di prevenire e contrastare fenomeni speculativi che danneggino il comparto produttivo, turistico e i diritti di mobilità dei cittadini sardi.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi-

nite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, garantendo la rappresentanza paritetica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e della regione autonoma della Sardegna.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.05. Deidda.

(Inammissibile per estraneità di materia, nonché per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per la piena attuazione dei principi di concorrenza e trasparenza in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni per la piena attuazione dei principi di concorrenza e trasparenza in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito del processo di revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), provvede, entro il 30 giugno 2027, alla definizione di indirizzi e linee guida tecnico-operative, volte a favorire l'applicazione uniforme della predetta disciplina. »;

c) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quater*. Al fine di assicurare la piena ed effettiva attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità nell'accesso al sistema di accreditamento istituzionale e nella selezione degli erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, le linee-guida di cui al comma 1 sono volte a favorire l'applicazione uniforme, efficace e tempestiva della disciplina vigente sull'intero territorio nazionale, individuando, laddove necessario, schemi-tipo di avvisi pubblici e di procedure di selezione, criteri oggettivi e verificabili di valutazione comparativa, nonché strumenti di monitoraggio dell'attuazione della disciplina. Le predette linee-guida assicurano l'effettiva contendibilità degli accordi contrattuali, la periodica selezione degli erogatori e la possibilità di accesso di nuovi operatori, nel rispetto della programmazione sanitaria e dei requisiti di qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni. I criteri premiali di cui al comma 1-*ter* sono definiti e applicati secondo modalità proporzionate, oggettive e non discriminatorie, tali da non determinare indebiti vantaggi a favore degli operatori già presenti sul mercato né ostacoli ingiustificati all'accesso di nuovi erogatori.

1-*quinquies*. Gli indirizzi e le linee guida di cui al comma 1, come specificati al comma 1-*quater*, hanno natura esclusivamente tecnico-operativa e non possono introdurre deroghe, sospensioni, differimenti o limitazioni all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, né prevedere modalità di selezione degli erogatori che escludano o eludano il ricorso a procedure trasparenti, pubbliche, comparative e non discriminatorie. È in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere il rinnovo degli accordi contrattuali senza previo espletamento delle procedure comparative previste dalla legge, ovvero la stipulazione di nuovi accordi sulla base della sola pregressa titolarità, fatti salvi i criteri premiali e le esigenze di continuità assistenziale espressamente previsti dalla legge. Le medesime disposizioni si applicano agli esiti dei lavori del Tavolo sottoposti all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-*sexies*. Nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo e dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1-*quater*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'adeguamento delle proprie disposizioni e procedure amministrative ai principi di cui al presente articolo e assicurano che la selezione degli erogatori ai fini della stipulazione di nuovi accordi contrattuali, nonché del rinnovo degli accordi in scadenza, avvenga mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'esercizio delle rispettive competenze, l'applicazione delle predette disposizioni e dei principi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, senza che la mancata adozione di ulteriori atti di indirizzo, coordinamento o attuazione, ivi comprese le linee-guida di cui al comma 1, possa costituire motivo di sospensione, differimento o mancato avvio delle procedure di selezione.

1-*septies*. Le disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992 trovano diretta applicazione indipendentemente dalla conclusione del processo di revisione di cui al comma 1 e dall'adozione dei relativi indirizzi e linee-guida.

1-*octies*. Decorso il termine del 30 giugno 2027, il Tavolo di lavoro di cui al comma 1 cessa di esercitare le funzioni ad esso attribuite ai sensi del presente articolo. L'eventuale mancata conclusione dei lavori, la mancata adozione degli indirizzi e delle linee guida o il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non producono effetti sospensivi, impeditivi o dilatori sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e dei principi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo.

1-*novies*. Il Ministero della salute, avvalendosi dei dati e delle informazioni disponibili, monitora l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla pubblicazione degli avvisi, allo svolgimento delle procedure comparative, alla partecipazione di nuovi operatori e alla periodicità delle selezioni. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi annualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuitele dalla legislazione vigente. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.06. Marattin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche ai criteri di selezione degli erogatori privati accreditati e alla disciplina degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti: « *a)* alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, valutata sulla base dell'adeguatezza organizzativa e professionale e della qualità delle prestazioni assicurate, in rapporto al fabbisogno assistenziale oggetto della procedura; all'effettiva accessibilità dei servizi e all'adeguatezza della copertura territoriale rispetto ai fabbisogni assistenziali; agli esiti clinici e assistenziali delle prestazioni erogate nella specifica branca o tipologia di attività oggetto dell'accreditamento, con particolare riferimento ai risultati qualitativi documentati nel distretto sanitario interessato, alla continuità assistenziale e all'integrazione con la rete territoriale dei servizi, sulla base di indicatori oggettivi e verificabili, tenendo conto della complessità dei pazienti assistiti, senza attribuire autonoma rilevanza premiale alla dimensione complessiva dell'operatore, al numero delle sedi gestite o ai volumi delle prestazioni erogate;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni, valutati in relazione alla loro effettiva incidenza sulla sicurezza, sull'appropriatezza e sugli esiti clinici e assistenziali, tenendo conto della specifica branca o tipologia di attività oggetto dell'accreditamento e valorizzando il rinnovo e l'aggiornamento degli strumenti e dei dispositivi nelle attività in cui la componente tecnologico-strumentale assume rilievo prevalente, nonché gli investimenti nella qualificazione professionale del personale, nell'organizzazione dei servizi e nel miglioramento dei percorsi di cura nelle attività a prevalente componente assistenziale e relazionale, senza attribuire autonoma rilevanza premiale al valore economico assoluto degli investimenti effettuati;

c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impiegato e numero degli assistiti, valutato con esclusivo riferimento all'unità operativa o struttura interessata dalla procedura di selezione, tenendo conto della tipologia delle prestazioni erogate e della complessità assistenziale dei pazienti, senza attribuire autonoma rilevanza premiale alla consistenza complessiva dell'organico dell'operatore;

d) alla capacità di risposta dell'erogatore al fabbisogno assistenziale, valutata in relazione al contributo effettivo alla riduzione dei tempi di attesa nella specifica branca di accreditamento, attraverso l'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità, ovvero, per le attività residenziali, semiresidenziali e di assistenza continuativa, alla capacità di assicurare una risposta tempestiva e appropriata ai bisogni assistenziali, in relazione al fabbisogno territorialmente programmato, senza attribuire autonoma rilevanza premiale alla capacità produttiva complessiva dell'operatore; ».

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Le procedure ad evidenza pubblica per la selezione degli erogatori privati accreditati ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono indette esclusivamente per la copertura di nuovi fabbisogni assistenziali risultanti da atti di programmazione sanitaria, ovvero per la riassegnazione delle prestazioni e dei volumi contrattuali resisi disponibili a seguito della cessazione, revoca o mancato rinnovo dell'accreditamento istituzionale di un erogatore per accertato venir meno dei relativi requisiti, all'esito delle verifiche periodiche e dei procedimenti previsti dalla normativa vigente. Per i fabbisogni già coperti da accordi contrattuali in essere, gli accordi sono rinnovati in continuità con gli erogatori già contrattualizzati, nei limiti della

programmazione sanitaria e delle risorse disponibili, subordinatamente alla permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento istituzionale, all'esito favorevole delle verifiche periodiche e al rispetto degli obblighi contrattuali e degli standard di qualità, appropriatezza e sicurezza. La mera rilevazione di non conformità non comporta automaticamente l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica, restando ferme le misure correttive, le garanzie procedimentali e le conseguenze previste dalla disciplina vigente; la procedura è indetta soltanto quando, a conclusione del procedimento, si renda effettivamente disponibile il relativo fabbisogno contrattuale. Restano ferme le competenze regionali in materia di programmazione e controllo e le disposizioni sulla tutela della continuità assistenziale. ».

*** 13.07.** Ciancitto, Varchi.

*** 13.08.** Mulè, Squeri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifica i criteri premiali per la selezione degli erogatori privati accreditati nell'ambito degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 36, comma 1-*ter*, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, introdotto dall'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, valutata sulla base dell'adeguatezza organizzativa e professionale e della qualità delle prestazioni assicurate, in rapporto al fabbisogno assistenziale oggetto della procedura; all'effettiva accessibilità dei servizi e all'adeguatezza della copertura territoriale rispetto ai fabbisogni assistenziali; agli esiti clinici e assistenziali delle prestazioni erogate nella specifica branca o tipologia di attività oggetto dell'accreditamento, con particolare riferimento ai risultati qualitativi documentati nel distretto sanitario interessato, alla continuità assistenziale e all'integrazione con la rete territoriale dei servizi, sulla base di indicatori oggettivi e verificabili, tenendo conto della complessità dei pazienti assistiti, senza attribuire autonoma rilevanza premiale alla dimensione complessiva dell'operatore, al numero delle sedi gestite o ai volumi delle prestazioni erogate;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni, valutati in relazione alla loro effettiva incidenza sulla sicurezza, sull'appropriatezza e sugli esiti clinici e assistenziali, tenendo conto della specifica branca o tipologia di attività oggetto dell'accreditamento e valorizzando il rinnovo e l'aggiornamento degli strumenti e dei dispositivi nelle attività in cui la componente tecnologico-strumentale assume rilievo prevalente, nonché gli investimenti nella qualificazione professionale del personale, nell'organizzazione dei servizi e nel miglioramento dei percorsi di cura nelle attività a prevalente componente assistenziale e relazionale, senza attribuire autonoma rilevanza premiale al valore economico assoluto degli investimenti effettuati;

c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impiegato e numero degli assistiti, valutato con esclusivo riferimento all'unità operativa o struttura interessata dalla procedura di selezione, tenendo conto della tipologia delle prestazioni erogate e della complessità assistenziale dei pazienti, senza attribuire autonoma rilevanza premiale alla consistenza complessiva dell'organico dell'operatore;

d) alla capacità di risposta dell'erogatore al fabbisogno assistenziale, valutata in relazione al contributo effettivo alla riduzione dei tempi di attesa nella specifica branca di accreditamento, attraverso l'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità, ovvero, per le attività residenziali, semiresidenziali e di assistenza continuativa, alla capacità di assicurare una risposta tempestiva e appropriata ai bisogni assi-

stenziali, in relazione al fabbisogno territorialmente programmato, senza attribuire autonoma rilevanza premiale alla capacità produttiva complessiva dell'operatore; ».

13.09. Mulè, Squeri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disciplina delle denominazioni e delle attività nel settore ortoprotesico)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica, garantire la trasparenza del mercato e la corretta informazione dell'utenza, nonché prevenire l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, le strutture e gli esercizi operanti nel settore ortoprotesico si distinguono nelle seguenti categorie, in base all'attività effettivamente esercitata, indipendentemente dalla denominazione commerciale adottata:

a) « sanitaria »: esercizio destinato alla vendita di dispositivi medici di serie e prodotti sanitari secondo la destinazione d'uso del fabbricante, senza lo svolgimento di attività professionali rientranti nelle competenze del tecnico ortopedico;

b) « sanitaria ortopedia »: esercizio che, oltre alla componente commerciale, tratta dispositivi di serie per i quali l'individuazione, l'adattamento, la personalizzazione o la verifica richiedono l'intervento effettivo del tecnico ortopedico;

c) « ortopedia »: struttura tecnico-sanitaria, professionale, tecnologica e produttiva, dotata di officina ortopedica e delle necessarie risorse professionali, strutturali e tecnologiche, nella quale, oltre alle attività proprie delle categorie precedenti, sono esercitate le attività proprie della tecnica ortopedica e sono progettati e fabbricati dispositivi medici su misura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).

2. Le strutture appartenenti alle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, possono esercitare anche le attività previste per le categorie precedenti, nel rispetto dei relativi requisiti. In tali strutture, le attività tecnico-sanitarie sono eseguite da tecnici ortopedici iscritti al relativo albo professionale, i quali documentano le operazioni per garantirne la tracciabilità e l'identificabilità. Ciascuna struttura individua uno o più tecnici ortopedici responsabili in proporzione al volume e alla tipologia delle prestazioni.

3. La denominazione « ortopedia » e i relativi segni distintivi o messaggi pubblicitari sono riservati esclusivamente alle strutture in possesso dei requisiti previsti per la relativa categoria, vietando ogni uso ingannevole o atecnico volto a generare confusione nell'utenza circa la presenza del professionista o la natura delle attività svolte.

4. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali graduati in base alla complessità e al rischio delle attività.

5. Le regioni e le province autonome disciplinano i titoli abilitativi, le modalità di controllo sulla corrispondenza tra denominazione e attività svolta, nonché la pubblicità degli elenchi delle strutture, assicurando il coordinamento con la disciplina dell'assistenza protesica e dell'accreditamento.

6. Le strutture già operanti si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.010. Schiano di Visconti.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per le tariffe delle prestazioni riabilitative e sociosanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza)

1. All'articolo 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Le regioni possono determinare e applicare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, tariffe o quote di remunerazione superiori a quelle vigenti nei propri ordinamenti per tutte le prestazioni sociosanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e soggette a tariffazione regionale, anche in assenza di corrispondenti tariffe massime nazionali, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quelle erogate dalle residenze sanitarie assistenziali (RSA), dalle comunità terapeutiche assistite (CTA), dai centri diurni per persone con disturbi dello spettro autistico e dalle altre strutture territoriali, ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali accreditate. La facoltà di cui al periodo precedente è esercitabile anche dalle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario o che presentino un disavanzo della gestione sanitaria, purché sia assicurato l'equilibrio complessivo del bilancio regionale e l'ultimo rendiconto generale della Regione, approvato con legge regionale e parificato dalla Corte dei conti, evidenzi un risultato di amministrazione disponibile positivo ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nella determinazione degli incrementi tariffari le regioni possono tenere conto dell'aumento dei costi di erogazione delle prestazioni e, in particolare, della variazione cumulata dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI), rilevato dall'ISTAT dalla data dell'ultimo aggiornamento delle rispettive tariffe; gli adeguamenti possono essere disposti, con espressa previsione regionale, anche con efficacia retroattiva per prestazioni già erogate nell'ambito degli accordi contrattuali applicabili, previa quantificazione e integrale copertura dei maggiori oneri per ciascuna annualità interessata. L'esercizio della facoltà prevista dai precedenti periodi, finanziato mediante risorse proprie regionali autonomamente disponibili e non soggette a vincoli di destinazione, non è subordinato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale né alla positiva verifica o alla procedura derogatoria di cui al secondo e ai successivi periodi del presente comma; restano fermi gli obblighi di copertura finanziaria, anche pluriennale, di equilibrio del bilancio regionale e di salvaguardia delle risorse vincolate al finanziamento del servizio sanitario e all'attuazione dei piani di rientro. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle tariffe maggiorate restano a carico dei bilanci regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

13.011. Varchi, Ciancitto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Criteri di selezione degli erogatori privati ai fini degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare » sono sostituite dalle seguenti: « che valorizzino esclusivamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare, la continuità assistenziale, nonché l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi rispetto alle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati,

promuovendone il coinvolgimento e la responsabilizzazione ».

2. La revisione di cui all'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, tiene conto dei criteri di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13.012. Malavasi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1 comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: « funzionali a garantire » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie ».

13.013. Marattin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Proroga del termine per l'accesso agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, di assicurare la continuità degli investimenti nelle comunità energetiche rinnovabili e nelle altre configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, il termine del 31 dicembre 2027 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è prorogato al 31 dicembre 2030, fermo restando il contingente massimo di potenza incentivata pari a 5 GW previsto dalla medesima disposizione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, provvede ad adeguare alla disposizione di cui al comma 1 il decreto ivi richiamato e le relative regole operative, prevedendo altresì la pubblicazione, con cadenza almeno trimestrale, da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., dei dati relativi alla potenza incentivata e al contingente residuo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti del contingente di potenza di cui al comma 1, a valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica destinate al sostegno delle fonti rinnovabili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.014. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis,* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinno-

vabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata; l'energia prodotta, immessa e venduta in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili di proprietà degli enti locali non concorre alla formazione di eventuali extraprofitti ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.015. De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

(Inammissibile per estraneità di materia, nonché per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata; l'energia prodotta, immessa e venduta in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili di proprietà degli enti locali non concorre alla formazione di eventuali extraprofitti ».

*** 13.016.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

*** 13.017.** Andreuzza.

(Inammissibile per estraneità di materia, nonché per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure per la promozione della concorrenza e la parità di trattamento nelle configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche)

1. All'articolo 14, comma 8-*septies*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « , per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti » sono soppresse.

**** 13.018.** De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

**** 13.019.** Andreuzza.

**** 13.020.** Benzoni.

**** 13.022.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di impianti pubblicitari)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « mezzi pubblicitari » sono sostituite dalle seguenti: « insegne di esercizio di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada »;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, comunque denominati, nonché i relativi strumenti pianificatori e regolamentari. ».

Conseguentemente sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Norme in materia di competitività e semplificazione.

13.023. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di impianti pubblicitari)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « mezzi pubblicitari » sono sostituite dalle seguenti: « insegne di esercizio di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada »;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, comunque denominati, nonché i relativi strumenti pianificatori e regolamentari. ».

*** 13.024.** Squeri, Lovecchio.

*** 13.025.** De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*** 13.026.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di abuso di posizione di vantaggio economico)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)* – 1. È vietato l'abuso sul mercato da parte di un'impresa della posizione di particolare vantaggio economico di cui essa sia titolare in un diverso mercato. Si considera particolare vantaggio economico la situazione in cui un'impresa, anche se non titolare di una posizione dominante o di notevole forza di mercato, sia titolare, in un dato mercato, di una posizione, anche derivante dalla titolarità di una infrastruttura in tale mercato o dai mezzi derivanti dalla commercializzazione di servizi o prodotti in tale mercato, che le consenta, in un diverso mercato, di operare in una posizione di ingiustificato vantaggio economico rispetto alle altre imprese operanti in quel mercato senza che i concorrenti su tale mercato possano efficientemente replicare tale offerta come conseguenza della posizione di particolare vantaggio economico. L'abuso della posizione di particolare vantaggio economico è valutato tenendo conto della reale possibilità delle imprese concorrenti di sostenere economicamente l'offerta dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico o, se del caso, di operare senza l'accesso all'infrastruttura nella titolarità dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

2. Salvo prova contraria, si presume tale posizione di particolare vantaggio economico nel caso in cui un'impresa utilizzi, in un dato mercato, l'infrastruttura di cui sia titolare in un diverso mercato, anche non collegato, quando tale utilizzo sia tale da determinare un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati, in capo all'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

3. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso o, al contrario, di condizioni contrattuali non replicabili per i concorrenti al dettaglio, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto con le imprese concorrenti nel mercato rilevante.

4. Nella valutazione dell'abuso di posizione di particolare vantaggio economico, l'Autorità tiene conto anche degli effetti prospettici sulla struttura concorrenziale del mercato e sul benessere dei consumatori, considerando in particolare se benefici economici apparentemente favorevoli nel breve periodo siano suscettibili di determinare, nel medio o lungo termine, un incremento dei prezzi, una riduzione della qualità, della varietà o dell'innovazione dei beni e dei servizi, una limitazione della libertà di scelta dei consumatori o un indebolimento della concorrenza effettiva.

5. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso.

6. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le relative azioni civili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. ».

** **13.027.** Lovecchio, Squeri.

** **13.028.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

** **13.029.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

** **13.030.** Benzoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*

NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA

Art. 13-*bis.*

(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di abuso di posizione di vantaggio economico)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)* – 1. È vietato a un'impresa abusare, in un determinato mercato, della posizione di particolare vantaggio economico di cui dispone grazie alla propria attività o alle risorse detenute in un altro mercato. Tale posizione sussiste quando un'impresa, in una posizione di dominanza o di significativa forza di mercato, dispone di infrastrutture, risorse o altri vantaggi economici che le consentono di operare in un diverso mercato a condizioni ingiustificatamente più favorevoli rispetto ai concorrenti, senza che questi possano replicarle in modo economicamente sostenibile. Ai fini dell'accertamento dell'abuso, si tiene conto della capacità dei concorrenti di competere a tali condizioni o di operare senza accedere alle infrastrutture dell'impresa.

2. Salvo prova contraria, si presume l'esistenza di una posizione di particolare

vantaggio economico quando un'impresa utilizza, in un mercato, infrastrutture di cui dispone in un altro mercato, anche non collegato, traendone un vantaggio concorrenziale significativo, anche attraverso effetti di rete o l'accesso ai dati.

3. L'abuso può consistere, in particolare, nel rifiuto ingiustificato di vendere o acquistare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie nei mercati all'ingrosso, nell'applicazione di condizioni economiche non replicabili dai concorrenti nei mercati al dettaglio o nell'interruzione arbitraria dei rapporti commerciali con imprese concorrenti.

4. Nell'accertamento dell'abuso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato valuta anche i possibili effetti a medio e lungo termine sulla concorrenza e sui consumatori. In particolare, considera se i vantaggi economici offerti nel breve periodo possano determinare, nel tempo, aumenti dei prezzi, riduzioni della qualità, della varietà o dell'innovazione dei prodotti e dei servizi, limitazioni della libertà di scelta dei consumatori o un indebolimento della concorrenza.

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi, può accertare, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e all'esito dell'istruttoria, gli abusi di posizione di particolare vantaggio economico rilevanti per la tutela della concorrenza e del mercato e applicare le diffide e le sanzioni previste dall'articolo 15 della medesima legge.

6. Le controversie relative all'abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese le azioni inibitorie e quelle per il risarcimento dei danni, sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. ».

13.031. Benzoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifica all'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. All'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ».

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è ammissibile ».

Conseguentemente, al titolo del Capo III, sostituire le parole: e di consulenti del lavoro *con le seguenti:* , di consulenti del lavoro e di crisi d'impresa.

13.032. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche all'articolo 68 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. All'articolo 68, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,

n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « costituito nell'ambito territoriale del distretto di Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 »;

b) all'ultimo periodo le parole: « Non è necessaria l'assistenza di un difensore » è sostituito dal seguente: « È sempre ammessa l'assistenza di un difensore ».

Conseguentemente, al titolo del Capo III, sostituire le parole: e di consulenti del lavoro *con le seguenti:* , di consulenti del lavoro e di crisi d'impresa.

13.033. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera* b)*)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifica all'articolo 269 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. All'articolo 269, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il ricorso può essere presentato dal debitore mediante un difensore, con l'assistenza di un gestore o di un OCC ».

Conseguentemente, al titolo del Capo III, sostituire le parole: e di consulenti del lavoro *con le seguenti:* , di consulenti del lavoro e di crisi d'impresa.

13.034. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Il delegato digitale)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è istituita la figura del « delegato digitale », persona fisica o giuridica che, in virtù dei requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, esercita poteri di rappresentanza per conto del delegante rispetto all'accesso ai servizi in rete per la formazione e la presentazione di istanze, dichiarazioni e altre attestazioni, nonché per il ritiro di atti e documenti che possono essere compiuti per via telematica presso pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

2. La delega digitale potrà essere rilasciata tramite istanza firmata in digitale o istanza cartacea. In quest'ultimo caso, la delega digitale viene acquisita dallo sportello dei soggetti pubblici abilitati, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della Pubblica amministrazione. Una volta rilasciata la delega è generato un « attributo qualificato » associato all'identità del « delegato digitale » che potrà essere utilizzato anche per richiedere servizi in formato analogico (su carta).

3. Possono esercitare la funzione di « delegato digitale » i soggetti autorizzati dalla Pubblica amministrazione, professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, agenzie di affari per richiesta di certificati e disbrigo pratiche, professionisti iscritti alle associazioni professionali disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e muniti di apposita autorizzazione amministrativa.

4. Ai soggetti cui viene riconosciuta la qualifica di « delegato digitale » ai sensi del presente articolo non sono applicabili le limitazioni previste dall'articolo 64-*ter*, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56.

5. Il Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con i Ministeri e le autorità competenti, accredita con proprio decreto i soggetti in possesso della qualifica di « delegato digitale », istituendo presso il proprio dicastero apposito elenco.

6. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.036. Paolo Emilio Russo, Squeri, Lovecchio.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Accesso dei notai all'anagrafe tributaria)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis*.

(Accesso dei notai all'anagrafe tributaria)

1. Per l'adempimento delle funzioni e degli obblighi connessi agli atti da essi ricevuti o autenticati e alle pratiche da essi curate, i notai accedono in via telematica, in consultazione, ai seguenti dati dell'anagrafe tributaria:

a) gli estremi di registrazione (ufficio, data, numero e serie) degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e delle scritture private registrate, compresi i contratti di locazione e di comodato, nei quali sia parte un soggetto che interviene nell'atto o che si riferiscano ai beni o ai diritti che ne formano oggetto;

b) la denominazione o ragione sociale, la sede, la natura giuridica e il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, con la cronologia delle relative variazioni, comprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione, estinzione o cessazione;

c) la data e il luogo di morte delle persone fisiche;

d) l'esistenza di provvedimenti di cessazione della partita IVA e delle conseguenti limitazioni al rilascio di una nuova partita IVA, di cui all'articolo 35, commi 15-*bis*, 15-*bis*.1 e 15-*bis*.2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferiti alle persone fisiche designate quali amministratori o rappresentanti legali di società, associazioni o enti nell'atto costitutivo o in atti successivi.

2. L'accesso è consentito per singola posizione, limitatamente ai dati strettamente necessari, previa indicazione dell'atto o della pratica cui si riferisce. Gli accessi sono tracciati e i relativi dati sono conservati dall'Agenzia delle entrate per cinque anni.

3. I dati acquisiti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il loro utilizzo per finalità diverse costituisce illecito disciplinare ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ferme restando le altre responsabilità previste dalla legge.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti il Consiglio nazionale del notariato e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità tecniche di accesso, anche in cooperazione applicativa con le infrastrutture telematiche del notariato, e le misure di sicurezza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

13.037. Casasco, Squeri, Lovecchio.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis.*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 15-*sexies*. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte della medesima persona o soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 20.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla persona o soggetto ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Capo III – Norme in materia di agenti di affari in mediazione, di partita Iva e di consulenti del lavoro.

13.038. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis.*

(Attribuzione telematica del codice fiscale agli enti privi di partita IVA, ai non residenti e alle persone decedute o che ne sono prive)

1. All'art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche costituiti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, che non siano tenuti alla dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale è presentata in via telematica dal notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto costitutivo, anche contestualmente alla richiesta di registrazione effettuata con le procedure di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. L'Agenzia delle entrate attribuisce il numero con procedura automatizzata e lo rende immediatamente disponibile al notaio richiedente. Quando la domanda è presentata contestualmente alla richiesta di registrazione, questa non è subordinata alla preventiva attribuzione del codice fiscale all'ente costituito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati da trasmettere e le modalità tecniche di trasmissione.

3-*ter*. Il notaio può presentare in via telematica la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato e per le società, gli enti e gli altri soggetti costituiti all'estero, che intervengono, anche a mezzo di rappresentante, in atti da lui ricevuti o autenticati, o ai quali tali atti si riferiscono. Il notaio trasmette i dati risultanti dal documento di identità o di riconoscimento esibito ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dalla documentazione attestante l'esistenza, la sede e i poteri di rappresentanza, di cui conserva copia a raccolta. Il numero attribuito è comunicato immediatamente al notaio richiedente.

3-*quater*. Il notaio incaricato della predisposizione o della trasmissione della dichiarazione di successione, ovvero che riceve o autentica atti relativi a beni o diritti caduti in successione, può presentare in via telematica la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le persone fisiche decedute che ne erano prive. Il

notaio trasmette i dati anagrafici del defunto, compresi la data e il luogo di morte, risultanti dagli atti dello stato civile o dalle risultanze anagrafiche ovvero, per i soggetti deceduti all'estero, da documentazione ufficiale dello Stato estero, di cui conserva copia. L'Agenzia delle entrate attribuisce il numero con procedura automatizzata e lo comunica immediatamente al notaio richiedente. ».

13.039. Casasco, Squeri, Lovecchio.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

CAPO III-*bis*.

NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI NEGLI AMBITI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO DEI CENTRI STORICI

Art. 13-*bis*.

(Finalità)

1. In conformità ai princìpi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, fermo restando quanto previsto dalle normative regionali in materia, il presente Capo detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali, al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria e per il conseguimento degli obiettivi di interesse generale della tutela dell'ambiente e dei consumatori e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

Art. 13-*ter*.

(Regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici)

1. Al fine di coniugare la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali con la tutela dell'ambiente urbano e dei valori storico-culturali che lo caratterizzano, i comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e quelle dei consumatori, possono individuare, in accordo con i distretti urbani del commercio ove esistenti, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13-*quater*, ambiti territoriali all'interno del centro storico, in cui sono applicabili peculiari prescrizioni dirette a disciplinare l'esercizio delle attività commerciali e artigianali secondo le modalità di cui all'articolo 13-*quinquies*.

2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, negli ambiti territoriali di cui al comma 1 i comuni possono altresì vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando risulti incompatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale, della sicurezza e della salute pubblica.

Art. 13-*quater*.

(Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico)

1. Gli ambiti territoriali di cui all'articolo 13-*ter*, comma 1, sono individuati sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di luoghi iconici;

b) la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219;

c) la presenza di aree di interesse paesaggistico o culturale ovvero di partico-

lare interesse turistico, religioso o enogastronomico.

Art. 13-*quinquies*.

(Disciplina specifica degli ambiti territoriali)

1. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 13-*ter*, comma 1, i comuni, sulla base di una regolamentazione soggetta a verifica periodica, possono adottare prescrizioni concernenti:

a) le tipologie di attività commerciali e artigianali consentite;

b) le distanze minime tra gli esercizi commerciali e artigianali da rispettare per l'apertura di nuove attività e in caso di trasferimento di attività esistenti;

c) gli orari di apertura, da fissare nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica.

Art. 13-*sexies*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13-*septies*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente Capo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.040. Molinari, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure per la promozione della concorrenza nel commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di promuovere la concorrenza e favorire l'accesso e la permanenza degli operatori economici nel settore del commercio su aree pubbliche, sostenere la continuità e la sostenibilità economica delle attività esercitate nei mercati e nelle fiere, nonché assicurare una maggiore proporzionalità e uniformità dei criteri di determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, contribuendo alla valorizzazione del commercio di prossimità e alla vitalità economica e sociale dei territori, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 841, le parole: « per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno »;

b) il comma 842, è sostituito dal seguente:

« 842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa standard;

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2;

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,20;

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 0,90;

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70;

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60 »;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

« 843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con

carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili. »;

d) al comma 844, dopo le parole: « sono riscossi » sono inserite le seguenti: « su base giornaliera o annuale ».

2. Per il ristoro ai comuni e alle città metropolitane delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 8 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.042. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Vendite promozionali e di fine stagione)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « , tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti » sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: « disciplinano » sono inserite le seguenti: « in modo unitario su tutto il territorio nazionale ».

*** 13.043.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 13.044.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di commercio fisico)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*.

(Attività temporanee nell'ambito degli esercizi commerciali)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e promuovere la concorrenza nel settore del commercio fisico, è possibile avviare, mediante apposita segnalazione certificata di inizio attività, attività temporanee:

a) sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali;

b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati al di fuori della superficie di vendita autorizzata. La superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5 per cento della superficie lorda della struttura di vendita. In caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni.

2. Le attività temporanee di cui al comma 1 devono essere effettuate per periodi limitati e determinati della durata massima

di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi. Tali attività devono occupare una superficie di vendita non superiore a 8 mq, essere esercitate utilizzando strutture amovibili e garantire il transito dell'utenza. ».

** **13.045.** Benzoni.

** **13.046.** Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di commercio fisico)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*.

(Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio fisico, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita, siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria, hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui al comma 2 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20 per cento dal settore alimentare al settore non alimentare.

2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione, ovvero alla relativa Provincia Autonoma, recante indicazione della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente. ».

13.047. Benzoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)

1. All'articolo 15-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il consumatore è informato riguardo ai prodotti di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, hanno subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura dipendente dai produttori.

1-*bis*. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i produttori, anche per il tramite dei distributori all'ingrosso operanti in Italia, mettono a disposizione dei commercianti al dettaglio, attraverso modalità certe che ne assicurino il tracciamento, la seguente comunicazione: "La confezione X contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità". L'informazione predetta è veicolata dai commercianti al dettaglio contestualmente alla vendita dei prodotti di consumo interessati. La comunicazione è esposta dal commerciante al dettaglio, nel punto vendita con modalità chiaramente visibili e

leggibili da parte del consumatore. Per le vendite *on line*, la comunicazione è resa disponibile all'atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l'acquisto siano informati. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto riproporzionato. A tali fini, la comunicazione di cui al comma 1-*bis* è corredata dall'indicazione della data di immissione in commercio del prodotto medesimo. »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione laddove la riduzione della quantità nominale consegua a una modifica della formulazione del prodotto che ne incrementi la resa o l'efficacia d'uso, mantenendo invariato il valore d'uso complessivo per il consumatore. ».

13.048. Comba.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*

NORME DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MERCATO

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di obbligo di conservazione degli scontrini)

1. All'articolo 82, comma 7, primo periodo del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo le parole: « di cui all'articolo 84, comma 1, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 » sono inserite le seguenti: « nonché gli obblighi di stampa, tenuta e conservazione su supporto analogico dello scontrino di chiusura giornaliera e del giornale di fondo previsti dalla disciplina sui misuratori fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e al decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, restando fermi gli obblighi di memorizzazione elettronica, trasmissione telematica, sicurezza, inalterabilità e consultabilità dei dati previsti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti attuativi ».

13.049. Benzoni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. Il comma 3 dell'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1 in uniformità operativa e coerenza con le specifiche tecniche già stabilite per le soluzioni hardware. In particolare, i produttori di soluzioni software assicurano la libera disponibilità delle soluzioni mediante fornitura diretta in regime di libera concorrenza agli utenti che ne fanno richiesta e assicurano a questi la fornitura con carattere di continuità dei necessari aggiornamenti. Non sono in ogni caso ammissibili forme di intermediazione, automazione o intervento diretto o indiretto di terzi nella procedura telematica che alterino il rapporto tra utenti e Agenzia delle entrate. I servizi di assistenza e manutenzione sono prestati agli utenti da laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate. ».

13.0100. Zinzi, Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di commercio al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, i commi 4 e 5 sono soppressi;

b) all'articolo 15, al comma 6, le parole: « i periodi e la durata » sono soppresse.

13.050. Marattin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; ».

13.051. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società lucrative, in qualunque forma costituite, il cui oggetto sociale preveda l'attività di organizzazione e gestione di circoli privati e che svolgono anche attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, possono limitare l'accesso del pubblico ai propri locali coerentemente con il medesimo oggetto sociale e in funzione del suo conseguimento ».

13.052. Mulè, Squeri, Lovecchio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Capo III-*bis*.

NORME IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « , tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti » sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: « i periodi e la durata » sono soppresse.

13.053. Benzoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di eliminazione dei vincoli alle vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole da: « , tranne », fino alla fine del periodo, sono soppresse.

13.054. Marattin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifica all'articolo 11, della legge 30 dicembre 2023, n. 214)

1. All'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

13.055. Di Mattina.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Ripartizione del compenso da copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941 n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione audio-video è ripartito in parti uguali tra le categorie di aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo ».

13.056. Benzoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

*(Delega al Governo in materia di compenso da copia privata di cui all'articolo 71-*septies *della legge n. 633 del 1941)*

1. Al fine di favorire l'effettiva partecipazione dei titolari aventi diritto alle attività di incasso e ripartizione del compenso per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sentiti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplina:

a) la costituzione di una società consortile partecipata da tutti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente;

b) la successione della società consortile alla S.I.A.E. nella gestione dell'attività di incasso e ripartizione del compenso per la riproduzione privata nonché nei pregressi rapporti giuridici e patrimoniali attinenti a tale attività;

c) la ripartizione del compenso per la riproduzione privata per il tramite degli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente rappresentanti le diverse categorie di aventi diritto.

13.057. Benzoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure per il rafforzamento dei controlli sui prodotti importati e per la tutela della competitività del sistema produttivo nazionale)

1. Al fine di tutelare la competitività del sistema produttivo nazionale, assicurare condizioni di concorrenza eque tra gli operatori economici e rafforzare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato nazionale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli promuove specifiche attività di formazione e aggiornamento tecnico del personale addetto ai controlli sulle merci provenienti da Paesi terzi, con particolare riferimento alle macchine, ai prodotti correlati e alle quasi-macchine soggetti alla normativa dell'U-

nione europea in materia di sicurezza e conformità.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare:

a) all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie a individuare elementi suscettibili di evidenziare la non conformità delle macchine e dei prodotti correlati alla normativa dell'Unione europea;

b) al rafforzamento delle capacità di analisi del rischio relative alle importazioni di macchine e prodotti correlati provenienti da Paesi terzi;

c) alla diffusione di criteri operativi omogenei per l'individuazione delle merci da sottoporre agli approfondimenti previsti dalla normativa vigente;

d) al corretto coordinamento con le amministrazioni e le autorità competenti in materia di vigilanza del mercato e sicurezza dei prodotti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può stipulare protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di vigilanza del mercato, nonché con università, enti di ricerca, organismi tecnici e associazioni di categoria dotati di comprovata competenza nei settori interessati, per la predisposizione di contenuti formativi, criteri tecnici di supporto all'analisi del rischio e iniziative di aggiornamento professionale.

4. I soggetti di cui al comma 3 svolgono esclusivamente funzioni di supporto tecnico e formativo. Restano ferme le attribuzioni, le responsabilità e le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle altre amministrazioni pubbliche competenti in materia di controlli, vigilanza del mercato e adozione dei relativi provvedimenti.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle competenze istituzionali e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.058. Benzoni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di servizio taxi)

1. Le amministrazioni comunali che abbiano rilasciato le licenze di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di una licenza supplementare in favore dei soggetti già titolari di licenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La licenza supplementare di cui al comma 1 è rilasciata a titolo gratuito, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sua emissione ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della medesima legge n. 21 del 1992, come modificato dal comma 6 del presente articolo. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante una piattaforma informatica aperta al pubblico, istituita e gestita dall'Autorità di regolazione dei trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa, esclusivamente a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 8 del presente articolo, e in possesso dei requisiti prescritti. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di tempo e con i diritti e gli obblighi ad essa pertinenti.

3. Il soggetto cessionario della licenza supplementare può trasferirla a terzi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di ventiquattro mesi perdono validità e l'amministrazione comunale emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori ventiquattro mesi, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2, sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 8 del presente articolo, e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione spetta al comune.

5. Completata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 4, le amministrazioni comunali possono bandire pubblici concorsi per il rilascio di nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato, sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

6. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « sono riferite ad un singolo veicolo o natante » sono sostituite dalle seguenti: « sono riferite al soggetto che le ottiene »;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di cui al comma 1 ».

7. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

8. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

« 2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) aver compiuto 25 anni di età ed essere in possesso di idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno cinque anni;

b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni che rilasciano le licenze o le autorizzazioni possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico;

c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore a due anni, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli o di mezzi di trasporto a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope;

e) non avere subìto, quale sanzione accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, l'interdizione legale, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

g) nelle ipotesi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, avere ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale ».

9. I cessionari delle licenze supplementari di cui al comma 1 sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui sia documentato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 8 presente articolo.

10. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo alla data di entrata in vigore della

presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 8, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea nell'ambito di un sistema improntato a princìpi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori, nonché quello dell'incremento dell'efficienza del trasporto locale. A tali fini la regione, i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici per la raccolta e la pubblicazione degli indicatori e parametri di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m)*, numero 4), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della disciplina regolamentare di attuazione. Gli uffici di cui al secondo periodo si coordinano con i comitati permanenti di monitoraggio del servizio di taxi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti »;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei e aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda e offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge e a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nell'indicazione delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili, nonché la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

6-*ter*. L'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni, sui comuni e sulle città metropolitane affinché sia garantita all'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizioni di concorrenza e trasparenza ».

12. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

c) gli sconti previsti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera *b)* ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera *a)*;

d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica, il percorso è calcolato dal luogo in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero dal punto di prelievo concordato;

g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali, a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi. »;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Il pagamento del servizio deve essere sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, comprese le carte prepagate. In caso di inadempienza si applica la sanzione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di ripetute violazioni, può essere disposta la sospensione della licenza fino a a tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

4-*ter*. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e le prenotazioni in favore di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta ».

13. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, introdotto dal comma 12 del presente articolo, l'assegnazione di corse o prenotazioni.

14. All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, le parole: « presso la sede o la rimessa » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

13.064. Marattin.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria limitatamente al comma 11, lettera* a), *capoverso 2*-bis, *secondo e terzo periodo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

1. All'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 4. Nei casi previsti al comma 1, lettera *b),* i distributori e i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro, non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro

cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis*, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato, nei casi di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei casi previsti al comma 1, lettera *b)*, il trasporto, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. ».

13.065. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in tema di riordino delle concessioni di acque minerali)

1. Al fine di armonizzare la disciplina delle concessioni di acque minerali con riferimento al ricorso a procedure a evidenza pubblica, ai criteri di aggiudicazione o selezione utilizzati e alla durata delle assegnazioni, quindi di garantire la trasparenza nei processi di assegnazione delle concessioni e favorire la competizione per il mercato, nonché al fine di superare l'analogia tra il settore delle miniere e quello delle acque minerali posto alla base della vigente normativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'aggiornamento delle concessioni per il prelievo e l'imbottigliamento di acque minerali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) distinguere il settore delle acque minerali da quello delle miniere, superando l'assimilazione su cui si basa la disciplina di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

b) stabilire l'obbligo del ricorso a procedure a evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario da parte dell'Amministrazione;

c) definire, anche intervenendo sugli articoli 96 e 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, criteri coerenti e uniformi in materia di modalità di affidamento e/o rinnovo delle concessioni di acque minerali, prevedendo il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica improntate ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità, economicità ed efficacia, nonché al principio di temporaneità di tutte le concessioni di derivazione delle acque, in coerenza con la direttiva 2006/123/CE attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

d) basare la competizione anche sull'importo del canone concessorio che i partecipanti sono disposti a pagare, allineando il costo della concessione all'effettivo valore economico misurato in base alla sua capacità di generare reddito;

e) uniformare i procedimenti relativi ai provvedimenti concessori, anche eliminando o semplificando gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

13.068. Marattin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Delega al Governo in materia di Servizio Postale Universale)

1. Al fine di conformare la normativa nazionale alle proposte di riforma concorrenziale avanzate dall'AGCM nella segnalazione del 22 giugno 2023 relative al servizio postale universale, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i principi e criteri direttivi definiti al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio universale postale;

b) limitare il perimetro del servizio postale universale ai soli invii relativi alla corrispondenza fra persone fisiche;

c) definire in via preventiva i parametri sulla base dei quali avviene il finanziamento del servizio postale universale;

d) prevedere l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni del servizio postale universale, nonché delle cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione e attualmente esentate in virtù dell'articolo 10, comma 1, punto 16), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

13.069. Marattin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*.

MISURE PER LA CONCORRENZA E L'AFFIDABILITÀ DELLE IMPRESE

Art. 13-*bis*.

(Garanzie nell'attribuzione del rating *di legalità e recupero dell'affidabilità delle imprese)*

1. Al fine di promuovere la concorrenza mediante criteri proporzionati di valutazione dell'affidabilità delle imprese e di accesso ai benefici connessi al *rating* di legalità, anche in materia di credito bancario e finanziamenti pubblici, all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini dell'attribuzione e del mantenimento del *rating* di legalità, il mero esercizio dell'azione penale, il rinvio a giudizio e la contestazione dell'illecito all'ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non costituiscono motivi ostativi. Gli impedimenti fondati sull'accertamento della responsabilità non possono operare anteriormente alla sentenza di condanna, anche di primo grado, alla sentenza di applicazione della pena o della sanzione su richiesta o al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

1-*ter*. Il recupero dell'affidabilità dell'impresa è valutato sia quando il motivo ostativo riguarda le persone fisiche rilevanti ai fini del *rating*, sia quando riguarda direttamente l'ente. Anche in presenza dei provvedimenti indicati nel comma 1-bis, l'impresa può conseguire o mantenere il *rating* dimostrando, mediante misure riparatorie, organizzative e di controllo documentate ed effettivamente attuate, la completa ed effettiva dissociazione dalle condotte illecite, la rimozione delle carenze organizzative che le hanno rese possibili e il recupero della propria affidabilità, senza attendere i termini regolamentari di superamento del relativo motivo ostativo. L'Autorità valuta le misure in contraddittorio con l'impresa e motiva specificamente l'eventuale giudizio di insufficienza. Restano necessari gli ulteriori requisiti per il *rating*.

1-*quater*. Il beneficio del comma 1-*ter* è escluso per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per quelli aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice. Restano fermi gli autonomi impedimenti derivanti dalla normativa antimafia, dalle misure di prevenzione e dai provvedimenti prefettizi o giudiziari di controllo o amministrazione contemplati dal regolamento, finché efficaci, nonché quelli derivanti da misure cautelari o sanzioni interdittive in corso di efficacia. Il recupero del *rating* non incide sulle misure cautelari e sulle sanzioni interdittive applicate dall'autorità giudiziaria. ».

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato adegua il regolamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni introdotte dal comma 1 sono immediatamente applicabili, anche ai procedimenti pendenti, e prevalgono sulle disposizioni regolamentari incompatibili. Le imprese già destinatarie di diniego, annullamento o revoca per motivi non più ostativi ai sensi delle medesime disposizioni, o che documentino le misure di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge n. 1 del 2012, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono presentare una nuova domanda, senza effetti di ripristino retroattivo del *rating*. Restano fermi gli autonomi obblighi informativi e le conseguenze della loro violazione.

3. L'Autorità provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.070. Bellomo, Squeri, Matone, Pittalis.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Revisione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, che regola le operazioni a premio)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* le manifestazioni nelle quali l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata dalla proposizione di sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante, a tal fine, che i prodotti e servizi offerti congiuntamente provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che i prodotti o servizi siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizi, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata. ».

*** 13.071.** Lovecchio, Squeri.

*** 13.072.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 13.073.** Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

*** 13.074.** Benzoni.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Capo III-*bis*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 13-*bis*.

(Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « interpellano progressivamente » sono inserite le seguenti: « ovvero contestualmente »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'interpello contestuale è ammesso qualora l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In tale caso, l'affidamento è disposto in favore dell'operatore economico meglio collocato nella graduatoria tra quelli che hanno manifestato la propria disponibilità entro il termine indicato nell'invito, comunque non inferiore a dieci giorni. ».

13.075. Fascina, Squeri, Lovecchio.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di cancellazioni dal registro delle imprese e organi delle camere di commercio)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi. »;

b) al comma 5, le parole: « , verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, » sono soppresse.

2. Sono in ogni caso fatte salve le garanzie procedurali e le forme di partecipazione al procedimento previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 40 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Al fine di garantire l'uniformità della durata degli organi delle Camere di commercio di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a decorrere dai mandati successivi alla scadenza degli organi in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09 marzo 2018, il numero dei rinnovi è fissato in un massimo di due volte.

Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e camere di commercio.

*** 13.076.** Squeri, Lovecchio.

*** 13.078.** Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114 è soppresso.

13.079. Squeri.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Sistema di portafoglio digitale per soggetti pubblici e privati che agiscono in ambito istituzionale o nell'esercizio di attività economiche e professionali – Sistema IT Business Wallet)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il « Codice dell'amministrazione digitale », dopo l'articolo 64-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 64-*quinquies*. – (*Sistema di portafoglio per soggetti pubblici e privati che agiscono in ambito istituzionale o nell'esercizio di attività economiche e professionali – Sistema IT Business Wallet)* – 1. Al fine di accelerare la digitalizzazione delle imprese e dei professionisti, e semplificare gli adempimenti tra tali soggetti e nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché di promuovere l'interoperabilità mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*, è istituito il "Sistema IT Business Wallet".

2. Il Sistema IT Business Wallet è costituito da:

a) soluzioni di portafoglio digitale private, rese disponibili dai soggetti interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 6;

b) una soluzione di portafoglio digitale pubblico e gratuito.

3. Il Sistema IT Business Wallet consente ai soggetti che ne fanno uso di:

a) identificare l'organizzazione titolare del IT Business Wallet e consentire l'autenticazione della stessa e delle persone fisiche abilitate ad operare per suo conto per l'accesso ai servizi in rete;

b) ottenere, gestire ed esibire attestati elettronici relativi all'identità dell'organizzazione e ai suoi attributi, nonché ai poteri, mandati e deleghe delle persone fisiche che operano per suo conto, anche in regime di multi-utenza e rappresentanza, inclusi limiti, durata e revoca;

c) sottoscrivere e sigillare documenti elettronici, ove previsto;

d) inviare e ricevere documenti e notifiche;

e) consentire la verifica degli attestati elettronici e dei poteri o dei mandati esibiti.

4. L'infrastruttura è incardinata sul sistema informativo del Registro delle Imprese quale fonte certificata per gli attributi necessari all'attivazione e gestione del ciclo di vita dei business wallet. La stessa assicura il rilascio degli attributi, garantendo una catena di trust univoca e verificabile; l'interoperabilità, per il tramite della Piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*, con le fonti autentiche detenute dalle Pubbliche Amministrazioni; la gestione di registri fiduciari per la registrazione degli attori coinvolti nell'ecosistema. In ragione dell'architettura del predetto sistema informativo, la progettazione, realizzazione e gestione del Sistema IT Business Wallet finalizzata alle soluzioni di cui al comma 2 lettera *a)*, è affidata a Unioncamere che vi provvede nell'ambito delle proprie risorse avvalendosi del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e garantendo l'interoperabilità con i portafogli digitali forniti da soggetti privati. Unioncamere per il servizio di messa a disposizione di soluzioni di portafoglio digitale private applica un tariffario definito ai sensi del comma 7, lettera *a)*.

5. Unioncamere provvede altresì a rendere disponibile la soluzione di IT Business Wallet pubblico di cui al comma 2, lettera *b)*, con funzionalità gratuite dirette a imprese e professionisti, secondo quanto specificato dal decreto di cui al comma 7, lettera *b)*. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Business Wallet, si utilizza il servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, ove nominata, sentita l'AgID e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono approvate apposite linee guida che definiscono, tra l'altro:

a) le modalità con cui l'infrastruttura tecnologica del Sistema IT Business Wallet provvede a rendere disponibili il rilascio, la certificazione e la verifica degli attestati elettronici di attributi ai fini dell'identificazione del titolare del portafoglio digitale per l'attivazione del IT Business Wallet, e gestendone il ciclo di vita;

b) le modalità di gestione dei registri fiduciari per la registrazione dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica (Fornitore del Registro) nonché per la verifica della validità degli attestati elettronici nell'ambito del Sistema IT Business Wallet, per gli aspetti di competenza;

c) le modalità con cui rendere disponibili, per conto dei titolari di fonti autentiche di cui al comma 5, il rilascio, la certificazione e la verifica degli attestati elettronici di attributi;

d) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione da parte dei soggetti interessati del Sistema IT Business Wallet, nonché le modalità e i requisiti di registrazione dei soggetti privati che rendono disponibili soluzioni di IT Business Wallet;

e) gli *standard* per garantire l'interoperabilità con la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* e con i sistemi informativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche attraverso il Servizio di collegamento delle imprese di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché la compatibilità con il Sistema IT-Wallet;

f) le misure tecniche ed organizzative per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati;

7. Le linee guida sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, periodicamente aggiornate e definiscono le modalità attuative e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e dei servizi con specifico riferimento al business wallet, analo-

gamente a quanto previsto dall'articolo 64-*quater* comma 3. Con separato decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze sono individuate:

a) le tipologie di servizi oggetto di remunerazione in favore del gestore dell'infrastruttura e le relative tariffe di cui al comma 4 ultimo periodo;

b) le funzionalità da garantire gratuitamente alle imprese nell'ambito dell'IT Business Wallet istituzionale e la durata massima della fase sperimentale.

8. Per la realizzazione della soluzione di IT Business Wallet pubblico di cui al comma 5 da parte di Unioncamere è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

13.099. Giovine.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di pluralismo dei marchi e libertà di scelta nei servizi di pagamento)

1. Al fine di promuovere la concorrenza tra i circuiti di pagamento, ampliare la scelta del consumatore nell'utilizzo dello strumento di pagamento, accrescere la resilienza operativa e la continuità dei servizi di pagamento e favorire l'efficienza e la sostenibilità sociale dei costi di accettazione, è assicurata al consumatore, nell'ambito dell'offerta commerciale del proprio prestatore di servizi di pagamento, la disponibilità di una carta di debito recante almeno due distinti marchi di pagamento, individuati dall'emittente, che consenta la scelta tra i marchi presenti sulla carta al momento del pagamento.

2. All'atto della stipula del contratto con il prestatore di servizi di pagamento, il consumatore, dopo aver ricevuto l'adeguata informativa chiara, trasparente ed esaustiva di cui all'ultimo periodo dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/751, conserva la facoltà di optare per una carta di debito recante un solo marchio di pagamento, ove tale prodotto sia previsto nell'offerta dell'emittente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in occasione della stipula di nuovi contratti nonché del rinnovo periodico, della sostituzione o della duplicazione delle carte di debito in corso di validità. Entro il 31 dicembre 2030, la disponibilità della suddetta opzione è garantita alla totalità dei consumatori titolari di carte di debito, ferma restando la facoltà prevista dal comma 2, secondo modalità che assicurino la progressiva sostituzione degli strumenti senza soluzione di continuità operativa.

*** 13.080.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

*** 13.081.** Squeri, Lovecchio.

*** 13.083.** Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Capo III-*bis*.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NEI MERCATI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per l'accesso dei sistemi di accumulo distribuiti ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica)

1. Al fine di consentire l'accesso dei sistemi di accumulo elettrochimico distribuiti ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nei contesti di connessione in bassa tensione, anche in presenza di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, è istituita una fase sperimentale della durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per tutta la durata della fase sperimentale di cui al comma 1, ai soli fini del calcolo dell'Energia Immessa Negativa (EIN), sono esentati dall'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, gli strumenti di misura integrati nei sistemi di accumulo di cui al comma 1, aventi un errore di misura non superiore al 5 per cento. Per gli strumenti già installati e per quelli di nuova installazione, l'esenzione è subordinata al conseguimento della certificazione di tipo di cui al comma 3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede agli adempimenti necessari per l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/32/UE.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) definisce le specifiche tecniche necessarie per il rilascio delle certificazioni di tipo degli strumenti di misura di cui al comma 2. Entro il medesimo termine, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) aggiorna la regolazione relativa all'acquisizione dei dati da parte delle imprese distributrici, definendo le procedure necessarie affinché i dati rilevati dagli strumenti di cui al comma 2 possano essere utilizzati ai fini del calcolo dell'EIN, garantendo l'integrità del sistema.

4. L'ARERA trasmette al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione intermedia, decorso il secondo anno di sperimentazione, e una relazione finale, almeno sei mesi prima della scadenza della fase sperimentale, sull'affidabilità degli strumenti di misura e sugli effetti della partecipazione dei sistemi di accumulo sui mercati e sul sistema elettrico. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può essere disposta, prima della scadenza della fase sperimentale, la stabilizzazione della disciplina di cui al comma 2, anche con l'eventuale aggiornamento della soglia di errore ivi prevista, ovvero la proroga della fase sperimentale. In assenza di tale decreto, il regime sperimentale cessa alla scadenza prevista dal comma 1.

13.084. Giovine.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Abrogazione dell'obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a carico delle imprese)

1. Il comma 125-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è soppresso.

13.085. Malavasi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Principio di neutralità finanziaria tra le diverse forme di finanziamento degli investimenti produttivi)

1. Al fine di garantire il principio di neutralità finanziaria e di assicurare condizioni di parità concorrenziale tra le diverse forme di finanziamento degli investimenti produttivi, nell'accesso alle agevolazioni, ai contributi e agli incentivi pubblici destinati al sostegno degli investimenti, è

riconosciuta la piena ammissibilità della locazione finanziaria (*leasing*), al pari dell'acquisto diretto, quale modalità di acquisizione e finanziamento dei beni agevolabili.

2. Le amministrazioni competenti provvedono ad adeguare, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi e le disposizioni che disciplinano l'accesso alle predette misure, al fine di garantire la parità di trattamento tra le diverse modalità di acquisizione dei beni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

13.086. Giovine.

(Inammissibile per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di commissari per la realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo » sono sostituite con le seguenti: « d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente interessate, uno o più commissari straordinari di Governo »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In caso di nomina di più commissari, il decreto di cui al primo periodo ne individua i rispettivi ambiti di competenza, anche su base territoriale, e definisce le modalità di coordinamento tra gli stessi. »;

c) al secondo periodo, le parole: « Al commissario » sono sostituite con le seguenti: « Ai commissari »;

d) al terzo periodo, le parole: « Il commissario si avvale » sono sostituite con le seguenti: « I commissari si avvalgono ».

2. Ai sensi delle modifiche disposte dal comma 1, qualsiasi riferimento al commissario straordinario anche nei commi successivi al 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si intende riferito a ciascuno dei commissari nominati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nell'ambito delle rispettive competenze.

13.087. Benzoni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Vendita del pane ottenuto dal completamento di cottura)

1. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « per informare il consumatore sulla natura del prodotto » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari ».

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: « e in imballaggi preconfezionati » sono soppresse.

13.088. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. Alla legge 11 marzo 2026, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, le parole: « solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, » sono sostituite con le seguenti: « solo alle imprese, siano o meno iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, che adottino processi produttivi artigianali, »;

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: « Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo » sono sostituite con le seguenti: « Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e alla qualifica di impresa artigiana, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Resta ferma per qualsiasi impresa, ancorché non iscritta né iscrivibile al medesimo albo, la facoltà di utilizzare il termine "artigiano", "artigianale" e le relative declinazioni, anche nell'ambito di marchi e nella comunicazione commerciale, inclusa l'etichettatura e/o pubblicità e promozione dei propri prodotti, con finalità puramente descrittive del processo produttivo o di specifiche fasi di lavorazione, a condizione che la lavorazione cui l'indicazione è riferita sia eseguita mediante tecniche manuali documentabili e verificabili, nel rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali corrette e non ingannevoli ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

Conseguentemente, al titolo del Capo III, sostituire le parole: e di consulenti del lavoro *con le seguenti:* , di consulenti del lavoro e di artigianato.

13.089. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio)

1. Al fine di promuovere la semplificazione dei servizi per cittadini e consumatori, al comma 3 dell'articolo 66 del regio decreto n. 318 del 1942, dopo le parole: « posta elettronica certificata, » aggiungere le seguenti: « qualunque tecnologia o strumento, anche digitale, che garantisca l'avvenuta consegna e presa d'atto dell'avviso di convocazione, ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Capo III – Norme in materia di competitività e semplificazione.

13.090. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di regime doganale agevolato per la spedizione temporanea di capi di sartoria artigianale non finiti destinati alla prova su misura)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di natura doganale e amministrativa alla competitività internazionale delle imprese artigiane del settore sartoriale e della moda su

misura, nonché di garantire la parità di trattamento con i regimi agevolati applicabili ad altri comparti dell'eccellenza manifatturiera nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite disposizioni semplificate e regimi di circolazione temporanea esenti da dazi e oneri doganali ripetuti per i capi di abbigliamento non finiti e i relativi materiali, movimentati temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione europea esclusivamente per esigenze tecniche di prova, presa di misure, lavorazione o perfezionamento su misura presso clienti o laboratori esteri, e destinati al successivo rientro in Italia o alla spedizione finale.

2. Il decreto di cui al comma 1 recepisce, ove compatibile, la disciplina già vigente in materia di temporanea esportazione e reimportazione per i prodotti non finiti del settore orafo, prevedendo nello specifico:

a) la sospensione o l'esonero dai dazi e dagli altri oneri doganali sia in fase di esportazione temporanea del capo non finito, destinato esclusivamente alla prova e alla presa delle misure presso il cliente, sia in fase di successiva reimportazione nel territorio nazionale per il completamento della lavorazione;

b) l'esonero dai medesimi oneri doganali in occasione delle successive ed eventuali spedizioni e reimportazioni rese necessarie per modifiche, correzioni o rifiniture del capo, sino alla definitiva consegna del prodotto finito al cliente estero;

c) procedure semplificate di dichiarazione e controllo doganale, basate su strumenti di tracciabilità del manufatto idonei ad attestare la natura esclusivamente tecnica e non commerciale delle movimentazioni intermedie;

d) la possibilità di estendere l'applicazione del medesimo regime di temporanea esportazione ed esonero oneri anche ai capi finiti movimentati esclusivamente per successive modifiche o rifiniture su misura.

3. Il regime di cui ai commi 1 e 2 si applica esclusivamente alle imprese artigiane di sartoria in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di artigianato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, al titolo del Capo III, sostituire le parole: e di consulenti del lavoro *con le seguenti:* , di consulenti del lavoro e di artigianato.

13.091. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile per estraneità di materia, nonché per carenza di compensazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. Al fine di tenere conto delle specifiche caratteristiche delle serre funzionali allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per gli interventi relativi alle serre realizzati entro il 31 dicembre 2026 in assenza del titolo abilitativo previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso, o l'attuale avente titolo della serra, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

13.092. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Iniziative per la riduzione dello spreco alimentare)

1. Il consumatore ha diritto di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati. Gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande agevolano l'esercizio di tale diritto secondo modalità compatibili con l'organizzazione aziendale e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza igienico-sanitaria. Al fine di favorire la diffusione di pratiche commerciali trasparenti volte alla riduzione dello spreco alimentare, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per erogare il servizio di asporto del cibo non consumato all'interno dei locali, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico degli operatori, nonché istituito un logo che gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande possono utilizzare nella comunicazione commerciale. Le campagne di promozione e valorizzazione di iniziativa pubblica, orientate alla riduzione dello spreco alimentare fanno sempre riferimento al predetto logo.

Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di contrasto allo spreco alimentare.

13.093. Di Mattina, Andreuzza, Toccalini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Termini dell'esame di idoneità professionale per la revisione legale)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « almeno una volta l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due volte l'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ciascun anno. ».

2. In sede di prima applicazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice una sessione dell'esame entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo svolgimento delle sessioni d'esame e sul numero dei candidati e degli abilitati.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle derivanti dai contributi di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.094. Del Barba.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, al comma 2, ultimo periodo, le parole « , con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. » sono sostituite con le seguenti: « . Nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, l'efficacia della segnalazione è condizionata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, ove lo stesso non sia già

stato acquisito prima della presentazione della segnalazione. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" ».

13.095. Andreuzza.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Imprese impact*)*

1. Sono definite « imprese *impact* » le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché le imprese che integrano nel proprio processo produttivo obiettivi di sostenibilità, generando un impatto netto positivo per persone, comunità e ambiente, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, in possesso di certificazione rilasciata da un organismo accreditato, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nonché il Comitato consultivo di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2025, sono definiti:

a) i requisiti per l'acquisizione della qualifica di « imprese *impact* » da parte delle imprese, diverse da quelle sociali;

b) i requisiti semplificati per la verifica dell'impatto netto positivo delle imprese sociali;

c) l'organismo accreditato per la certificazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento CE 765/2008 e le relative procedure.

3. La certificazione di « impresa *impact* » è utilizzabile nell'ambito delle procedure di appalto ai sensi degli articoli 57 e 108 del codice dei contratti pubblici.

13.096. Amich.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Società cooperativa a responsabilità limitata semplificata)

1. Dopo l'articolo 2522 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 2522-*bis*. – *(Società cooperativa a responsabilità limitata semplificata)*. – La società cooperativa di cui al secondo comma dell'articolo 2522, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514, può essere costituita come società cooperativa a responsabilità limitata semplificata con atto pubblico redatto in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Le clausole del modello standard sono inderogabili, salva autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Per l'atto costitutivo redatto in conformità al modello standard non sono dovuti onorari notarili ».

2. Il decreto di cui all'articolo 2522-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13.098. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.